

**Simone Dimitri, Clara Pollet**

**FATTURAZIONE ELETTRONICA 2022**

**PER LE OPERAZIONI**

**CON L’ESTERO**

**Dalle regole IVA estero alla fatturazione elettronica in formato XML**

Dati obbligatori da trasmettere, ipotesi di esonero e casi pratici

di compilazione nel rispetto delle nuove specifiche tecniche 2021 (NUOVA versione 1.7 del 28 ottobre 2021)





Sintesi

In base alle previsioni della Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 1103, Legge 178/2020) è stato introdotto, a decorrere **dal 1° gennaio 2022**, l’**obbligo di utilizzare il tracciato della fatturazione elettronica per comunicare le operazioni effettuate (acquisti e vendite) con controparti estere**.

Fino al 31 dicembre 2021 i contribuenti possono scegliere, facoltativamente, se presentare telematicamente la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (cd esterometro) o avvalersi della fatturazione elettronica estera (trasmissione file XML allo SdI).

Con riferimento alle operazioni **effettuate a partire dal 1° gennaio 2022**, i dati vanno trasmessi **obbligatoriamente** **utilizzando il Sistema di Interscambio** secondo il formato della **fatturazione elettronica**. Con riferimento alle medesime operazioni:

1. la trasmissione telematica dei dati relativi alle **operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato** è effettuata **entro i termini di emissione delle fatture** o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
2. la trasmissione telematica dei dati relativi alle **operazioni ricevute da soggetti** **non stabiliti nel territorio dello Stato** è effettuata **entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento** comprovante l'operazione **o di effettuazione dell'operazione**.

Pertanto, in occasione dei primi invii delle fatture estere, è necessario:

* **aggiornare le tabelle IVA** del propri software, eliminando codici IVA obsoleti o inutilizzati;
* trovare il **raccordo tra codici IVA e campi del tracciato XML** (Natura Operazione, Tipo documento, etc.);
* **aggiornare le anagrafiche clienti** e **fornitori esteri** in base ai dati richiesti dal tracciato XML, onde evitare lo scarto del file in sede di invio.

Il presente ebook propone un riepilogo dell’adempimento, con **un’analisi normativa** accostata ai diversi **casi pratici di compilazione**.

Tutte le casistiche proposte descrivono il **corretto** **trattamento** **IVA** delle operazioni e **la rispettiva compilazione del file XML della fatturazione elettronica**, attenendosi alle nuove specifiche tecniche di trasmissione aggiornate al 28 ottobre 2021 (versione 1.7 – Allegato A, **in vigore dal 1° gennaio 2022**) e alla guida alla compilazione delle fatture e dell’esterometro dell’Agenzia delle entrate (versione 1.5 del 7 luglio 2021).

***Clara Pollet***

Dottore commercialista e revisore legale. Dopo 23 anni di lavoro in Associazione di categoria delle Piccole e medie imprese di Torino e Provincia (Api Torino) come responsabile del Servizio fiscale tributario, fornendo assistenza a circa 2.000 PMI, oggi commercialista indipendente, in collaborazione con Simone Dimitri, collega e coautore di diversi prodotti editoriali. Attività quotidiana dedicata allo studio delle problematiche IVA connesse alle operazioni italiane, comunitarie, extracomunitarie e triangolari, oltre alle tematiche di bilancio e reddito di impresa. Gli argomenti descritti sono anche oggetto di articoli settimanali e approfondimenti pubblicati su diverse testate online e riviste di settore.

***Simone Dimitri***

Consulente fiscale. Dopo 10 anni da funzionario dell’Ufficio fiscale e tributario dell'Associazione di categoria delle Piccole e medie imprese di Torino e Provincia (API Torino), fornendo assistenza a circa 2.000 PMI, oggi consulente d’impresa indipendente, in collaborazione con Clara Pollet, collega e coautrice di diversi prodotti editoriali. Attività quotidiana dedicata allo studio delle problematiche IVA connesse alle operazioni italiane, comunitarie, extracomunitarie e triangolari, oltre alle tematiche di bilancio e reddito di impresa. Gli argomenti descritti sono anche oggetto di articoli settimanali e approfondimenti pubblicati su diverse testate online e riviste di settore.

ISBN: 9788891654496

© Copyright 2021 Maggioli

Novembre 2021

[www.fiscoetasse.com](http://www.fiscoetasse.com)



Indice

[Sintesi 2](#_Toc87457862)

[1.](#_Toc87457863) [Inquadramento normativo 8](#_Toc87457864)

[1.1 Quadro di sintesi 8](#_Toc87457865)

[1.2 Soggetti esclusi dall’adempimento 9](#_Toc87457866)

[1.3 Natura operazione e codici IVA 10](#_Toc87457867)

[1.4 Tipo documento e regole emissione fatture estere 14](#_Toc87457869)

[1.5 Dati anagrafici del cliente o fornitore estero 17](#_Toc87457872)

[1.6 Stati esclusi dal territorio comunitario ai fini IVA 23](#_Toc87457874)

[1.6.1 Esempi Stati comunitari ai fini IVA e ai fini doganali 23](#_Toc87457875)

[1.7 Intrastat e fatturazione elettronica operazioni estere 25](#_Toc87457876)

[1.8 Raccordo con gli altri adempimenti IVA: dichiarazione annuale IVA e LIPE precompilati 26](#_Toc87457877)

[2.](#_Toc87457878) [Operazioni attive verso l’estero 28](#_Toc87457879)

[2.1 Termini trasmissione operazioni attive verso l’estero dal 2022 30](#_Toc87457880)

[2.1.1 Effettuazione operazione ai fini IVA 30](#_Toc87457881)

[2.1.2 Termini emissione fatture estere 32](#_Toc87457882)

[2.1.3 Fattura immediata 33](#_Toc87457883)

[2.1.4 Fattura differita 34](#_Toc87457884)

[2.2 Cessioni di beni in ambito UE 35](#_Toc87457885)

[2.2.1 Cessioni intracomunitarie di beni 37](#_Toc87457886)

[2.2.2 Note di credito 39](#_Toc87457887)

[2.2.3 Cessioni intracomunitarie di beni con spese accessorie 40](#_Toc87457888)

[2.2.4 Triangolazione nazionale – IT cede i beni a IT1 e consegna per suo conto in UE 42](#_Toc87457889)

[2.3 Cessioni di beni a clienti extra-UE 43](#_Toc87457890)

[2.3.1 Esportazione diretta di beni 44](#_Toc87457891)

[2.3.2 Cessione di beni a San Marino 45](#_Toc87457893)

[2.3.3 Triangolazione nazionale – IT cede i beni a IT1 e consegna per suo conto in extra-UE 49](#_Toc87457894)

[2.3.4 Triangolazione estera – IT acquista i beni da extra-UE e chiede la consegna per suo conto in extra-UE1 50](#_Toc87457895)

[2.4 Cessioni di beni verso un cliente privato non residente 52](#_Toc87457896)

[2.5 Cessione di beni a soggetto non stabilito identificato in Italia 55](#_Toc87457897)

[2.6 Operazioni assimilate alle esportazioni 57](#_Toc87457898)

[2.6.1 Cessioni non imponibili IVA ai sensi dell’articolo 8 bis 57](#_Toc87457899)

[2.7 Prestazioni di servizi rese a committenti esteri 59](#_Toc87457900)

[2.7.1 Prestazioni di servizi rese a committenti UE 59](#_Toc87457901)

[2.7.2 Prestazioni di servizi rese a committenti extra-UE 61](#_Toc87457902)

[3.](#_Toc87457903) [Operazioni passive con l’estero 64](#_Toc87457904)

[3.1 Acquisti intracomunitari di beni 68](#_Toc87457906)

[3.2 Acquisti di beni da San Marino dal 1° ottobre 2021 70](#_Toc87457907)

[3.2.1 Acquisto di beni da San Marino senza addebito di Iva 71](#_Toc87457908)

[3.2.2 Acquisto di beni da San Marino con addebito di Iva 73](#_Toc87457909)

[3.3 Acquisti di beni già presenti in Italia da fornitore estero 73](#_Toc87457910)

[3.3.1 Acquisto di beni che si trovano in Italia da fornitore comunitario con identificazione diretta o rappresentante fiscale italiano 76](#_Toc87457911)

[3.3.2 Acquisto di beni che si trovano in Italia da fornitore extra-comunitario con identificazione diretta o rappresentante fiscale italiano 77](#_Toc87457912)

[3.4 Prestazioni di servizi ricevute da soggetti esteri 79](#_Toc87457913)

[3.4.1 Acquisti di servizi intracomunitari generici 79](#_Toc87457914)

[3.4.2 Acquisti di servizi intracomunitari da “piccole imprese” 81](#_Toc87457915)

[3.4.3 Acquisti di servizi intracomunitari in deroga 83](#_Toc87457916)

[3.4.4 Acquisti di servizi extracomunitari generici 85](#_Toc87457917)

[3.4.5 Provvigioni da agenti extracomunitari 86](#_Toc87457918)

[3.4.6 Acquisto volo aereo internazionale con fattura emessa da compagnia extra-Ue 87](#_Toc87457919)

[3.5 Le note di credito ricevute da fornitori esteri 90](#_Toc87457920)

[4.](#_Toc87457922) [Segnalazioni di errore 92](#_Toc87457923)

[5.](#_Toc87457924) [Sanzioni 94](#_Toc87457925)

1.

Inquadramento normativo

## 

## 1.1 Quadro di sintesi

Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti passivi IVA italiani sono tenuti a trasmettere **telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate** e ricevute verso e da **soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**, **salvo quelle** per le quali è stata **emessa una bolletta doganale** e quelle per le quali siano state **emesse** o ricevute **fatture elettroniche**. In tal caso, la trasmissione telematica è effettuata **trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento** (Articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015).

L’articolo 1, comma 1103, Legge 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ha **modificato le disposizioni dell’esterometro** (comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015) introducendo, per le **operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022**, l’onere di trasmettere al Sistema di Interscambio (SdI) ogni singolo file (vendite e acquisti dall’estero) nel formato XML.

|  |
| --- |
| *3-bis. I soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate* ***i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato****,* ***salvo*** *quelle per le quali è stata emessa una* ***bolletta doganale*** *e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è* ***effettuata trimestralmente*** *entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle* ***operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022****, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente* ***utilizzando il Sistema di interscambio*** *secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:*  *a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle* ***operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato*** *è effettuata* ***entro i termini di emissione delle fatture*** *o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;*  *b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle* ***operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato*** *è effettuata* ***entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento*** *comprovante l'operazione* ***o di effettuazione dell'operazione****.*  Articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015 |

In altri termini, con riferimento alle **operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022**, i dati delle operazioni transfrontaliere sono trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica, con **termini differenziati per le operazioni attive e passive**: per le prime, la trasmissione è effettuata entro i **termini di emissione delle fatture** o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; per le seconde, la trasmissione è effettuata **entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento** comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

In data **28 ottobre 2021** l’Agenzia delle entrate ha pubblicato il Provvedimento Prot. n. 293384/2021 che ha apportato modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 (e successive modificazioni), volte ad accogliere le novità sopra riepilogate, **adeguando le regole tecniche per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere alle disposizioni normative in vigore**.

È stato pertanto pubblicato l’**allegato A delle specifiche tecniche** della fatturazione elettronica – **versione 1.7** – **in vigore dal 1° gennaio 2022**. La figura sotto riportata illustra le novità della versione 1.7.

Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente

## 1.2 Soggetti esclusi dall’adempimento

Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione delle operazioni transfrontaliere, vale a dire dall’obbligo di trasmettere un file XML allo SdI relativo alle vendite e agli acquisti esteri, tutti i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "**regime di vantaggio**", di cui all'art. 27 del DL 98/2011 e quelli che applicano il “**regime forfettario**”, di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014.

Sono, altresì, esonerati i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 398/1991, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.

## 1.3 Natura operazione e codici IVA

Prima di procedere con le **casistiche della fatturazione elettronica da e verso l’estero**, si propone un riepilogo dei **principali campi richiesti** nel tracciato XML per la comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi rese/ricevute a/da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono le **seguenti informazioni**, secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle **specifiche tecniche della fatturazione elettronica**.

* + i dati identificativi del cedente/prestatore
  + i dati identificativi del cessionario/committente
  + la data del documento comprovante l’operazione (data emissione in caso di operazioni attive o data ricezione documento o effettuazione in caso di acquisti)
  + il numero del documento
  + la base imponibile
  + l’aliquota IVA applicata e l’imposta (acquisti esteri soggetti a reverse charge) ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la **Natura operazione**

Tutte le operazioni che **non riportano il campo IVA e Aliquota IVA** richiedono obbligatoriamente la compilazione del campo “**Natura operazione**”.

Si ricorda che **a decorrere dal 1° gennaio 2021** il campo **Natura operazione** richiede **nuovi codici di dettaglio** sia per la **fattura elettronica** che per l'**esterometro** a cadenza trimestrale (operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2021).

La finalità è quella di raccogliere un maggior numero di **informazioni** all'interno del tracciato XML della fattura elettronica, cosicché l’Agenzia delle entrate possa arrivare a proporre (articolo 4, Dlgs 127/2015):

* una **bozza di dichiarazione IVA annuale precompilata**,
* **una bozza dei registri IVA vendite e acquisti**,
* **un riepilogo delle liquidazioni periodiche IVA**.

Si tratta di un **progetto sperimentale per gli anni 2021 e 2022**, attuato avvalendosi dei dati provenienti dai flussi delle fatture elettroniche, delle comunicazioni transfrontaliere (fino al 2021) e della comunicazione telematica dei corrispettivi giornalieri.

I contribuenti IVA potranno:

* **consultare (o ignorare) tali bozze**, operando con le modalità ordinariamente adottate;
* **integrare e convalidare**, anche per il tramite del proprio intermediario fiscale, **i dati proposti nelle bozze dei registri elaborati dall’Amministrazione finanziaria**.

L'Agenzia ha pertanto aggiornato le specifiche tecniche della fattura elettronica (e dell'esterometro), da utilizzare obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021.

Le specifiche tecniche, (**versione 1.6.3**) di cui all’allegato A approvate con il provvedimento n. 99922 del 28 febbraio 2020, sono state **aggiornate nel loro contenuto** (l’ultimo aggiornamento è del 7 luglio 2021) e il loro utilizzo è stato consentito (facoltativamente) già a decorrere dal 1° ottobre 2020; la versione 1.6 (e seguenti aggiornamenti) è stata caratterizzata dall’**introduzione delle sottocategorie di dettaglio** del campo Natura Operazione, **in luogo dei codici generici a 2 caratteri** (N2, N3, etc.).

Da ultimo, le specifiche tecniche sono state aggiornate con la **versione 1.7 – Provvedimento Prot. n. 293384 del 28 ottobre 2021** – per accogliere le nuove modalità di trasmissione delle operazioni (acquisti e vendite) con l’estero (trasmissione singolo file XML allo SdI).

Analizziamo il campo **Natura operazione**, da compilare **ogniqualvolta l'operazione sia senza imposta**.

**Fino al 31 dicembre 2020**, le specifiche tecniche preesistente (versione 1.5) prevedono solo sette casistiche: **da N1 a N7**. Casistiche molto generiche, **incomplete ai fini della predisposizione della dichiarazione IVA precompilata**: si pensi, a titolo esemplificativo, al codice Natura N3 – Operazione non imponibile IVA, che raccoglie operazioni eterogenee come le esportazioni, le cessioni intracomunitarie di beni, le cessioni ad esportatori abituali, etc.

A decorrere **dal 1° gennaio 2021**, pertanto, sono **entrati in vigore i seguenti nuovi codici Natura operazione**.

A tal proposito si propone una **tabella di raccordo** tra il codice “**Natura operazione**” utilizzabili dal 1° gennaio 2021 e il **relativo codice IVA**, con riferimento agli **articoli del Testo unico IVA maggiormente utilizzati in ambito UE ed extra-UE**.

### Tabella 1 - raccordo tra i codici IVA e la natura dell’operazione

|  |  |
| --- | --- |
| **Natura operazione** | **Codice IVA** |
| **N1** | Operazioni **fuori campo art. 15** DPR 633/1972   * somme anticipate in nome e per conto, risarcimento danni e penalità contrattuali, valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono |
| **N2.1** | Operazioni **non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies DPR 633/1972**   * Operazioni fuori campo IVA articolo 7 bis – cessioni di beni allo Stato estero * Operazioni fuori campo IVA articolo 7 ter – servizi generici verso clienti extra-UE (dicitura operazione non soggetta) * Operazioni fuori campo IVA articolo 7 ter – servizi generici verso clienti UE (dicitura inversione contabile) * Operazioni fuori campo IVA articolo 7 quater – servizi in deroga (hotel, ristoranti, etc.) * Operazioni fuori campo IVA articolo 7 quinquies – biglietti di accesso a fiere, eventi culturali esteri |
| **N2.2** | Operazioni **non soggette** - **altri casi**   * Operazioni **fuori campo art.** **2** DPR 633/1972 – mancanza presupposto oggettivo * Operazioni **fuori campo art. 4 e 5** DPR 633/1972 – mancanza presupposto soggettivo * Operazioni **fuori campo art. 26** DPR 633/1972 – note di variazione senza rilevanza IVA |
| **N3.1** | Operazioni non imponibili – **esportazioni**   * Operazioni **non imponibili ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. a) e b)** e **b-bis)** DPR 633/1972 - esportazioni |
| **N3.2** | Operazioni non imponibili – **cessioni intracomunitarie**   * Operazioni **non imponibili ai sensi dell’art. 41 DL 331/1993** - cessioni intra-UE di beni * Operazioni **non imponibili ai sensi dell’art. 58 DL 331/1993** - triangolazioni nazionali * Operazioni **non imponibili ai sensi dell’art. 40, co. 2, DL 331/1993** – triangolazione comunitaria |
| **N3.3** | Operazioni non imponibili – **cessioni verso San Marino**   * Operazioni **non imponibili ai sensi dell’art. 71 DPR 633/1972** – San Marino |
| **N3.4** | Operazioni non imponibili – **assimilate alle cessioni all’esportazione**   * Operazioni **non imponibili ai sensi dell’art. 9 DPR 633/1972** - servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali * Operazioni **non imponibili ai sensi dell’art. 8 bis DPR 633/1972** – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione * Operazioni **non imponibili ai sensi dell’art. 71 DPR 633/1972** – Città del Vaticano * Operazioni **non imponibili ai sensi dell’art. 72 DPR 633/1972** – Organismi internazionali |
| **N3.5** | Operazioni non imponibili – a seguito di **dichiarazione di intento**   * Operazioni **non imponibili ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. c)** DPR 633/1972 - esportatori abituali |
| **N3.6** | Operazioni non imponibili – altre operazioni   * Operazioni **non imponibili ai sensi dell’art. 38 quater, co. 1, DL 331/1993** – Cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Ue |
| **N4** | Operazioni **esenti ai sensi dell’art. 10** DPR 633/1972 |
| **N5** | Operazioni **soggette al regime del margine** - fattura emessa ai sensi dell’art. 36 DL 41/1995   * Fatture emesse dalle agenzie di viaggio e turismo - articolo 74-ter DPR 633/1972 * Operazioni con IVA non esposta in fattura - ad es. fattura emessa ai sensi dell’art. 74, co. 1, lett. c) - cessione di giornali, quotidiani – IVA assolta dall’editore |
| **N6.1** | Inversione contabile – cessione di rottami ed altri materiali di recupero |
| **N6.2** | Inversione contabile – cessione di oro e argento puro |
| **N6.3** | Inversione contabile – subappalto nel settore edile |
| **N6.4** | Inversione contabile – cessione di fabbricati |
| **N6.5** | Inversione contabile - cessione di telefoni cellulari |
| **N6.6** | Inversione contabile - cessione di prodotti elettronici |
| **N6.7** | Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi |
| **N6.8** | Inversione contabile – prestazioni settore energetico |
| **N6.9** | Inversione contabile – altri casi |
| **N7** | Operazioni con **IVA assolta in altro Stato UE**   * Prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di tele-radiodiffusione ed elettronici art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72 * Cessioni intra-UE di beni a privati oltre soglia (OSS, IOSS) |

**ricorda**

**che…**

I **codici natura generici N2, N3 e N6 dal 1° gennaio 2021 sono stati abrogati**, in quanto sostituiti dai nuovi codici di dettaglio di cui sopra. Conseguentemente è stato introdotto un nuovo **codice errore 00445**, in vigore dal 1° gennaio 2021: “*Descrizione del controllo in caso di fatture ordinarie - non è più ammesso il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell’operazione”.*

## 1.4 Tipo documento e regole emissione fatture estere

Al pari del campo Natura, anche il **Tipo documento** è stato aggiornato per ricomprendere maggiori casistiche.

Nella tabella seguente sono riepilogati tutti i codici Tipo documento in vigore dal 2021 per la **fatturazione elettronica**: i medesimi codici vanno utilizzati anche per la trasmissione del file XML delle fatture estere allo SdI.

### Tabella 2 – Tipo documento e corrispondente operazione

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo documento** | **Descrizione** |
| **TD01** | **Fattura immediata** |
| **TD02** | **Acconto/Anticipo su fattura** |
| **TD03** | Acconto/anticipo su parcella |
| **TD04** | **Nota di credito** |
| **TD05** | **Nota di debito** |
| **TD06** | Parcella |
| **TD16** | Integrazione fattura **reverse charge interno** (pulizie edifici, pallet usati, rottami, subappalti edilizia, etc.) |
| **TD17** | Integrazione/autofattura per **acquisto servizi dall’estero** (UE o extra-UE) |
| **TD18** | Integrazione per **acquisto di beni intracomunitari** |
| **TD19** | **Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17** **co. 2 DPR 633/1972** (ad es. acquisti da UE/Extra-UE con rappresentante fiscale IT) |
| **TD20** | **Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture** (ex art.6 c.8 e 9-bis D.Lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/1993) – errori o mancato ricevimento fatture IT/UE |
| **TD21** | Autofattura per splafonamento |
| **TD22** | Estrazione beni da Deposito IVA |
| **TD23** | Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA |
| **TD24** | **Fattura differita** di cui all’art. 21, comma 4, lett. a) |
| **TD25** | Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b) - c.d. super differita |
| **TD26** | **Cessione di beni ammortizzabili** e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/1972) |
| **TD27** | Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa |

Alcuni “Tipo documento” vanno utilizzati sia per la fatturazione elettronica che per l’esterometro, altri invece no. Nella tabella seguente si evidenzia **per ogni Tipo documento l’adempimento collegato**, ossia se il codice va utilizzato **per la** **fattura elettronica** **e/o** **per l’esterometro**.

In altri termini **i codici Tipo documento utilizzabili solo ai fini dell’esterometro** (trasmissione massiva dei dati ogni trimestre) **a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 non saranno più utilizzati**. Con il passaggio all’invio dei dati per singolo file XML **trovano applicazione le regole “ordinarie” della fatturazione elettronica** ed i relativi dati richiesti nel campo Tipo documento (TD01, TD02, etc.).

**ricorda**

**che…**

I codici Tipo documento utilizzati per la fatturazione elettronica differiscono, per alcune operazioni, dai codici Tipo documento utilizzati per l’esterometro. **A decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 i codici TD10, TD11 e TD12 non vanno più utilizzati**.

### Tabella 3 – Tipo documento tra fatturazione elettronica ed esterometro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Codice** | **Descrizione** | **Flusso**  **Esterometro**  **Trimestrale** | **Flusso**  **Fatturazione elettronica FE** |
| **TD01** | Fattura (emessa o ricevuta) | **Esterometro** | **FE** |
| **TD02** | Acconto/anticipo su fattura |  | **FE** |
| **TD04** | Nota di credito | **Esterometro** | **FE** |
| **TD05** | Note di debito | **Esterometro** | **FE** |
| **TD10** | Fattura per acquisto intracomunitario beni | **Esterometro** |  |
| **TD11** | Fattura per acquisto intracomunitario servizi | **Esterometro** |  |
| **TD12** | Documento riepilogativo (art.6, DPR 695/1996) | **Esterometro** |  |
| **TD17** | integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero |  | **FE** |
| **TD18** | integrazione per acquisto di beni intracomunitari |  | **FE** |
| **TD19** | integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 DPR 633/72 |  | **FE** |
| **TD20** | autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c. 8 e 9 bis d.lgs. 471/97 o art. 46 c.5 d.l. 331/93) |  | **FE** |
| **TD21** | Autofattura per splafonamento |  | **FE** |
| **TD22** | estrazione beni da Deposito IVA |  | **FE** |
| **TD23** | estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA |  | **FE** |
| **TD24** | fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a) |  | **FE** |
| **TD25** | fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) |  | **FE** |
| **TD26** | cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 d.P.R. 633/72) |  | **FE** |
| **TD27** | fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa |  | **FE** |

## 1.5 Dati anagrafici del cliente o fornitore estero

In sede di invio del singolo file XML della fattura elettronica il soggetto passivo IVA nazionale deve porre attenzione ai **dati anagrafici della controparte dell’operazione**, onde evitare lo scarto del file da parte del sistema di interscambio.

Per questo motivo, come verrà illustrato nel paragrafo dedicato agli esempi pratici, è necessario compilare determinati campi richiesti dalle specifiche tecniche della fatturazione elettronica. In linea generale, a prescindere dalla controparte estera (UE, extra-UE, persona fisica o azienda) il tracciato della e-fattura richiede di **compilare sempre il campo IdFiscaleIVA** (“**IdPaese**” - codice del Paese assegnante l’identificativo fiscale al soggetto e “**IdCodice**” - numero di identificazione fiscale del soggetto).

Con riferimento agli **operatori economici intraunionali** – clienti o fornitori – il campo partita IVA deve rispettare alcuni standard, **posti dal Paese di riferimento**.

Si propone, a tal proposito, la descrizione dei caratteri del campo “**Partita IVA” delle controparti comunitarie**.

### Tabella 4 – Elenco partite IVA UE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Codice ISO** | **Data adesione** | **Moneta diversa dall'euro** | **Numero caratteri codice IVA** |
| 1 | AT | 1995 |  | 9 (il primo carattere è sempre U) |
| 2 | BE | 1958 |  | 10 (la prima cifra è sempre 0) |
| 3 | BG | 2007 | lev bulgaro | 9 ovvero 10  (9 cifre per le società e 10 cifre per le persone fisiche e gli stranieri) |
| 4 | CY | 2004 |  | 9 (l'ultimo carattere è una lettera) |
| 5 | HR | 2013 | kuna croata | 11 |
| 6 | DK | 1973 | corona danese | 8 |
| 7 | EE | 2004 |  | 9 |
| 8 | FI | 1995 |  | 8 |
| 9 | FR | 1958 |  | 11 (due lettere e 9 cifre) |
| 10 | DE | 1958 |  | 9 |
| 11 | EL | 1981 |  | 9 |
| 12 | IE | 1973 |  | 9 |
| 13 | IT | 1958 |  | 11 |
| 14 | LV | 2004 |  | 11 |
| 15 | LT | 2004 |  | 9 ovvero 12 |
| 16 | LU | 1958 |  | 8 |
| 17 | MT | 2004 |  | 8 |
| 18 | NL | 1958 |  | 12  (la decima posizione è sempre una B) |
| 19 | PL | 2004 | zloty polacco | 10 |
| 20 | PT | 1986 |  | 9 |
| 21**\*** | XI | 2021 | lira sterlina | 5 ovvero 9 ovvero 12 |
| 22 | CZ | 2004 | corona ceca | 8 ovvero 9 ovvero 10 |
| 23 | RO | 2007 | leu rumeno | 10 |
| 24 | SK | 2004 |  | 10 |
| 25 | SI | 2004 |  | 8 |
| 26 | ES | 1986 |  | 9  (il primo e l'ultimo carattere possono essere alfabetici o numerici ma non possono essere entrambi numerici) |
| 27 | SE | 1995 | corona svedese | 12 |
| 28 | HU | 2004 | fiorino ungherese | 8 |

\* Il Regno Unito (GB) è considerato paese extracomunitario dal 1° gennaio 2021, con l’eccezione delle operazioni relative alle cessioni di beni con l’**Irlanda del Nord (XI)** considerate comunitarie.

**Tabella 5 - Raccordo operazione IVA: dall’esterometro alla fattura elettronica tramite SdI**

Nella tabella seguente riportiamo un **elenco delle principali operazioni con l’estero** con il corrispondente **obbligo di compilazione dell’esterometro fino al 31 dicembre 2021** (**colonna A**) ed il conseguente obbligo di trasmissione di una **fattura elettronica a decorrere dal 1° gennaio 2022**, nel rispetto dell’Allegato A, versione 1.7 (**colonna B**).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Operazioni con soggetti esteri** | **Obbligo comunicazione transfrontaliera (A)** | **Fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2022 (B)** |
| Esportazioni art 8, 1° comma, lett. a) e b) Dpr 633/1972 **1** | **-** | **-** |
| Cessioni intracomunitarie non imponibili art 41 DL 331/1993 | **X** | **X** |
| Cessioni in triangolazione nazionale non imponibili art 58, DL 331/1993 **2** | **-** | **X** |
| Cessioni a viaggiatori extracomunitari – Otello 2.0 **2** | **-** | **X** |
| Cessioni a soggetto estero privato o azienda con consegna della merce in Italia - operazione fatturata con Iva | **X** | **X** |
| Cessioni e-commerce diretto o indiretto con fatturazione vs non residenti | **X** | **X** |
| Prestazioni di servizi attive vs estero art 7-ter Dpr 633/1972 | **X** | **X** |
| Importazione di beni **1** | **-** | **-** |
| Acquisti intracomunitari di beni – integrazione fattura fornitore Ue **3** | **X** | **X** |
| Acquisti intracomunitari di servizi – integrazione fattura prestatore Ue **3** | **X** | **X** |
| Acquisti extra-Ue di servizi – emissione autofattura **3** | **X** | **X** |
| Cessioni a rappresentante fiscale IT (o identificazione diretta) di soggetto non residente | **X** | **X** |
| Acquisti da rappresentante fiscale IT (o identificazione diretta) di soggetto non residente **4** | **X** | **X** |

(**1**) Le operazioni con bollette doganali non vanno obbligatoriamente trasmesse, resta una facoltà.

(**2**) Queste operazioni sono effettuate tra soggetti passivi italiani, pertanto, l’emissione della fattura elettronica è obbligatoria dal 2019 (per Otello dal 1° ottobre 2018).

(**3**) Fino al 31 dicembre 2021 è possibile trasmettere l’esterometro con Tipo documento TD10 o TD11 o avvalersi della fatturazione elettronica. Dal 1° gennaio 2022 è obbligatorio trasmettere allo SdI solo il Tipo documento (TD17-TD18-TD19)

(**4**) La Risoluzione 21/E/2015 prevede che la fattura venga emessa direttamente dal cedente Ue.

**ricorda**

**che…**

In occasione di Telefisco 2019 tenutosi il 31 gennaio, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le fatture estere elettroniche in formato XML saranno considerati “originali” da portare in conservazione elettronica. Tali indicazioni si ritengono valide anche per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022.

## 1.6 Stati esclusi dal territorio comunitario ai fini IVA

Sono **esclusi** invece dal territorio comunitario:

* per l'Italia, i comuni di **Livigno e Campione d'Italia** e delle acque italiane del Lago di Lugano;
* per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
* per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen;
* per la Repubblica francese, i territori francesi di cui all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Barthélemy, Saint Martin);
* per il Regno di Spagna, **Ceuta, Melilla** e le **Isole Canarie**;
* per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland;
* le isole Anglo-Normanne (o isole del Canale della Manica: Alderney, Guernsey, Herm, Jersey e Sark).

|  |  |
| --- | --- |
| **TERRITORI ESCLUSI** | |
| **Stato** | **Territorio** |
| ITALIA | Livigno, Campione d'Italia e le acque nazionali del Lago di Lugano |
| GRECIA | Monte Athos |
| FRANCIA | Dipartimenti d'oltremare |
| GERMANIA | Isola di Helgoland e territorio di Büsingen |
| SPAGNA | Ceuta, Melilla e Isole Canarie |
| FINLANDIA | Isole Åland |
| REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA | Isole Anglonormanne o Isole del Canale |
| CIPRO | Zone nord orientali della Repubblica di Cipro (cosiddetta zona turca), sulle quali il governo della Repubblica non esercita un effettivo controllo |

### 1.6.1 Esempi Stati comunitari ai fini IVA e ai fini doganali

Si riporta di seguito uno schema rappresentante le principali **differenze IVA** e **doganali** riguardanti il territorio comunitario.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stato** | **Comunitario IVA** | **Comunitario doganale** |
| Principato di Monaco | X | X |
| Repubblica di San Marino | NO | X |
| Dipartimenti d'Oltremare francesi (DOM - Martinica, Guadalupa, Guyana francese e Reunion) | NO | X |
| Isola di Man (Gran Bretagna) con la Brexit il territorio diventa extracomunitario dal 1° gennaio 2021 ai fini IVA e doganale | NO | NO |
| Isole della Manica (Gran Bretagna) | NO | X |
| Isole Canarie (Spagna) | NO | X |
| Isole Aland (Finlandia) | NO | X |
| Monte Athos (Grecia) | NO | X |
| Isole Faeroer (Danimarca) | NO | NO |
| Groenlandia | NO | NO |
| Isola di Helgoland e Territorio di Busingen (Germania) | NO | NO |
| Ceuta e Melilla (Spagna) | NO | NO |
| Territori d'oltremare francesi (TOM - Polinesia francese, Wallis e Futuna, Nuova Caledonia, isole antartiche ed australi francesi) e Collettività Territoriali di Mayotte, di St. Pierre e Miquelon | NO | NO |
| Livigno | NO | NO |
| Campione d’Italia e acque nazionali Lago di Lugano (tra Ponte Tresa e Porto Ceresio) | NO | X |

Da queste differenze, evidenziate in arancione, ne deriva che *“taluni territori, pur facendo parte del territorio doganale della Comunità* **(come ad esempio San Marino)**, *non sono tuttavia compresi nel territorio fiscale per cui, per le merci inviate verso gli stessi sarà necessario procedere al* ***compimento delle formalità di "esportazione"*** *o, propriamente, delle formalità di spedizione definitiva”* (C.M. 2 luglio 1998, n. 173/D).

Di seguito una tabella rappresentante il trattamento ai fini IVA delle operazioni poste in essere con soggetti situati in alcuni territori particolari.

|  |  |
| --- | --- |
| **Stato** | **Trattamento IVA** |
| **Principato di Monaco** | Operazione intracomunitaria |
| **Isole Baleari** | Operazione intracomunitaria |
| **Isole Canarie** | Esportazione/Importazione |
| **Isola di Man** | Esportazione/Importazione |
| **San Marino** | Esportazione/Importazione |
| **Vaticano** | Esportazione/Importazione |

## 

## 1.7 Intrastat e fatturazione elettronica operazioni estere

Restano in vigore gli adempimenti relativi alla comunicazione INTRA con le regole vigenti al 31 dicembre 2018. Gli obblighi relativi alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere (in modalità trimestrale fino al 2021 e in modalità invio singolo file XML e-fattura dal 2022) e delle comunicazioni INTRA risultano adempimenti **distinti ed indipendenti tra loro**, come confermato dalle risposte dell’Agenzia delle Entrate, pubblicate sul proprio sito istituzionale (aggiornate al 22 gennaio 2019).

|  |
| --- |
| **Domanda**: *Si chiede se, con l’introduzione della fatturazione elettronica a partire dal prossimo 1° gennaio 2019, per le cessioni in ambito comunitario resta obbligatoria la presentazione del modello INTRA ovvero se il fornitore italiano che emette la fattura con indicazione della sigla XXXXXXX, in quanto destinatario non residente, resta comunque obbligatorio il detto adempimento.*  **Risposta:** *Le disposizioni relative all’obbligo di comunicazione dei modelli INTRA, relativi agli acquisti di beni e servizi intracomunitari, sono state modificate nel corso del 2017. Dal 1° gennaio 2018 è previsto che:*   * *l’obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2bis resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di beni intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 200.000 euro;* * *l’obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2quater resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di servizi intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 100.000 euro.*   *Tale semplificazione* ***resta in vigore anche dal 1° gennaio 2019****. Si rimanda al Provvedimento del 25 settembre 2017 per maggiori approfondimenti.* |

La medesima risposta è stata confermata in occasione di un incontro organizzato dal CNDCEC il 15 gennaio 2019.

|  |
| --- |
| **Domanda:** *Per le operazioni verso soggetti comunitari l’emissione (facoltativa) della fattura elettronica e l’invio allo SdI (con codice destinatario 7 volte X), oltre ad evitare l’indicazione dei dati dell’operazione nel c.d. “esterometro”, comporta altresì l’esonero dall’indicazione della stessa operazione negli elenchi Intrastat?*  **Risposta:** *La trasmissione della FE con il codice destinatario XXXXXXX consente di evitare l’invio, per quella fattura, della comunicazione “esterometro” ma non i modelli INTRA. Restano invece in vigore le semplificazioni introdotte con le disposizioni del provvedimento del 25 settembre 2017 sui modelli INTRA2.* |

Ai fini INTRA si segnala infine che, **a decorrere dal 1° gennaio 2022** il **Regolamento (UE) 2019/2152** ha previsto l’introduzione del campo relativo al **Paese di origine delle merci** all’interno dei dati statistici.

Pertanto, ci si attende un aggiornamento dei modelli Intrastat da utilizzare nel 2022.

## 1.8 Raccordo con gli altri adempimenti IVA: dichiarazione annuale IVA e LIPE precompilati

Abbiamo già ricordato in premessa che, con l’entrata in vigore delle nuove specifiche tecniche della fattura elettronica (versione 1.7 del 28 ottobre 2021), vengono ampliate le informazioni da riportare nel tracciato xml ed accolte le nuove regole di trasmissione delle fatture estere (acquisti e vendite).

Il susseguirsi dei vari aggiornamenti delle specifiche tecniche consente di trasmettere un maggior flusso di informazioni all’Agenzia delle entrate. **Fino al 31 dicembre 2021 i contribuenti possono ancora** **scegliere se generare fatture elettroniche** anche per le fatture emesse o ricevute dall’estero (prendendo confidenza con il nuovo metodo di trasmissione dei dati) **o continuare a presentare la comunicazione delle operazioni transfrontaliere su base trimestrale**; dal 2022 la fatturazione elettronica sarà l’unica strada percorribile.

I dati presenti nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere e quelli contenuti nel file XML della fattura elettronica (Italia ed estero) vanno ad arricchire la banca dati informativa dell’Amministrazione finanziaria, sia in ottica di **monitoraggio dei contribuenti** che di **semplificazione degli adempimenti**.

Si ricorda che il Decreto Fiscale - decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 – ha introdotto alcune semplificazioni fiscali che riguardano sia la fattura elettronica che l’esterometro.

In particolare, l’articolo 16 del DL 124/2019 così come modificato da ultimo dall’articolo 1, del DL 41/2021 (Decreto sostegni) prevede che a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, **in via sperimentale**, nell'ambito di un programma di assistenza on-line basato sui **dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche** e **con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere**, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente**, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi IVA** residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, **le bozze dei seguenti documenti**:

1. **registri** di cui agli articoli 23 e 25 del D.P.R. 633/1972 (registro IVA vendite e acquisti);
2. **comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA**;

A partire dalle operazioni IVA 2022, oltre alle bozze dei documenti di cui alle lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la **bozza della dichiarazione annuale IVA**.

2.

Operazioni attive verso l’estero

Con riferimento alle operazioni **effettuate a partire dal 1° gennaio 2022**, i dati delle **operazioni attive** (cessioni di beni e servizi resi verso controparti estere) vanno trasmessi telematicamente **utilizzando il Sistema di interscambio** secondo il formato della **fatturazione elettronica**.

In particolare, con riferimento alle medesime operazioni:

* la trasmissione telematica dei dati relativi alle **operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato** va effettuata **entro i termini di emissione delle fatture** o dei documenti che ne certificano i corrispettivi.

|  |
| --- |
| *3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate* ***i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi******effettuate*** *e ricevute* ***verso*** *e da* ***soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato****,* ***salvo*** *quelle per le quali è stata* ***emessa una bolletta doganale*** *e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.*  *Con riferimento alle* ***operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022****, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2.* ***Con riferimento alle medesime operazioni****:*  *a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle* ***operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture*** *o dei documenti che ne certificano i corrispettivi.*  *…omissis…*  Articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015 |

I dati relativi alle operazioni effettuate verso soggetti **non stabiliti in Italia** vanno, pertanto, **rappresentati e trasmessi nel formato XML** (eXtensible Markup Language), **della fattura elettronica ordinaria**.

Esclusivamente **per i dati delle operazioni attive**, verso soggetti non stabiliti in Italia, l’elemento <**CodiceDestinatario**> andrà valorizzato con un valore convenzionale “**XXXXXXX**”.

Il Cedente/Prestatore italiano **entro i termini di emissione delle fatture** o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, trasmette al Sistema di Interscambio (SdI) il file XML predisposto per la comunicazione dei dati.

Con il provvedimento **Prot. n. 293384/2021** **del 28 ottobre 2021** sono state **adeguate le regole tecniche** per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere alle disposizioni normative sopra richiamate (nuove specifiche tecniche, **versione 1.7 in vigore dal 1° gennaio 2022**).

Il provvedimento, in linea con le nuove disposizioni dell’esterometro, ribadisce che i dati delle operazioni transfrontaliere vanno trasmessi **esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio** e il **formato del file fattura elettronica**, con **termini differenziati per le operazioni attive e passive**:

* **per le prime**, la trasmissione è **effettuata entro i termini di emissione delle fatture** o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
* per le seconde, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

La comunicazione è **facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale** e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nei punti precedenti.

**ricorda**

**che…**

Con riferimento alle bollette doganali, le nuove specifiche tecniche (versione 1.7) stabiliscono quanto segue: “*la comunicazione dei dati delle operazioni attive non deve essere effettuata se è stata emessa una bolletta doganale*” in apparente contrasto con il provvedimento Prot. n. 293384/2021.

A nostro avviso, la comunicazione delle esportazioni o delle importazioni con bolletta doganale resta, al pari delle disposizioni previgenti, una facoltà del contribuente.

## 2.1 Termini trasmissione operazioni attive verso l’estero dal 2022

Le nuove disposizioni relative alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere, con riferimento alle **operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022**, richiedono un’analisi delle **regole di emissione delle fatture attive** **verso l’estero**. Come più volte ricordato, infatti, *la trasmissione è effettuata* ***entro i termini di emissione delle fatture*** utilizzando il tracciato XML della fattura elettronica “ordinaria”.

Il “nuovo” esterometro consiste, di fatto, nell’onere di trasmettere una fattura elettronica allo SdI anche per le singole operazioni (vendite e acquisti) effettuate con l’estero.

Tale conclusione non può essere letta come l’introduzione normativa dell’obbligo di fatturazione elettronica (in ambito B2B e B2C) con soggetti esteri: questo perché, ad oggi, l’Italia è stata autorizzata ad introdurre l’obbligo della fatturazione elettronica (da luglio 2018) solo tra soggetti stabiliti in Italia (regime in deroga alle ordinarie regole IVA armonizzate al livello unionale). Infatti, la controparte estera (fornitore o cliente) è escluso dal sistema della fatturazione elettronica. L’ipotesi di una fatturazione elettronica europea (attualmente in vigore solo tra enti pubblici UE) è ancora in fase embrionale; se ne discute a livello comunitario ma, al momento, la strada della e-fattura estera è decisamente in salita.

**ricorda**

**che…**

I **termini di emissione delle** **fatture verso l’estero** (al pari delle fattispecie nazionali) sono strettamente correlati ai **termini di effettuazione dell’operazione**, disciplinati ai fini IVA dagli articoli 6, DPR 633/1972 e 39, DL 331/1993.

|  |
| --- |
| *Per ciascuna operazione il soggetto che* ***effettua*** *la cessione del bene o la prestazione del servizio* ***emette fattura****, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili…*  *Per le operazioni effettuate* ***nello stesso giorno*** *nei confronti di un* ***medesimo soggetto*** *può essere emessa* ***una sola fattura****…*  [Articolo 21, D.P.R. 633/1972](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b75A4827C-3766-4ECC-9C45-00C8D6CDC552%7d&codiceOrdinamento=200002100000000&articolo=Articolo%2021) – Fatturazione delle operazioni |

### 2.1.1 Effettuazione operazione ai fini IVA

Un’operazione si considera “effettuata”, ai fini IVA, in tempi distinti **a seconda che trattasi di cessione di beni** o **prestazione di servizi**.

Per quanto riguarda le **cessioni di beni in ambito extra-UE** (**esportazioni**), trovano applicazione le regole di effettuazione dell’operazione “ordinarie” dettate dall’articolo 6 del Decreto IVA: le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della **consegna o spedizione** se riguardano beni mobili. Se anteriormente viene emessa fattura o **pagato un acconto**, **l’operazione si considera effettuata** per la parte fatturata o pagata.

|  |
| --- |
| *Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e* ***nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili****. Tuttavia, le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione...*  *Se* ***anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi*** *o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera* ***effettuata****, limitatamente all'importo fatturato o pagato,* ***alla data della fattura o a quella del pagamento****.*  Articolo 6, commi 1 e 4, DPR 633/1972 |

In caso di **cessioni intracomunitarie di beni** l’operazione si considera effettuata **all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario comunitario**; qualora il cedente nazionale emetta una **fattura di acconto** prima dell’inizio del trasporto o della spedizione dei beni, **l’operazione si considera effettuata alla data della fattura, limitatamente all'importo fatturato** (articolo 39, commi 1 e 2, DL 331/1993).

**ricorda**

**che…**

Dal 1° gennaio 2013, nel caso di cessioni intracomunitarie di beni, il pagamento di un acconto (anche del 100%) sulla fornitura di beni, non determina effettuazione dell’operazione: pertanto, il cedente nazionale non è tenuto a emettere la fattura di acconto. Resta fermo che, se il cedente nazionale decide volontariamente (o su richiesta del cliente) di emettere la fattura di acconto, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato.

Nel caso in cui gli effetti traslativi o costitutivi della proprietà si producano in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e **comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna**; allo stesso modo, nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento.

|  |
| --- |
| *1. Le* ***cessioni intracomunitarie****…di beni si considerano effettuati* ***all'atto dell'inizio del trasporto*** *o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente, dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5.*  *2. Se anteriormente…è stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.*  Articolo 39, commi 1 e 2, DL 331/1993 |

Per quanto riguarda, invece, le **prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter** (in ambito UE o extra-UE) le stesse si considerano effettuate **nel momento in cui sono ultimate**. Se **anteriormente al verificarsi dell’ultimazione** o indipendentemente da essa sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione **si** **considera effettuata**, **limitatamente all'importo pagato**, **alla data del pagamento**.

|  |
| --- |
| …*le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato* ***ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito****, si considerano effettuate* ***nel momento in cui sono ultimate*** *ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se* ***anteriormente*** *al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo,* ***la prestazione di servizi si intende effettuata****,* ***limitatamente all'importo pagato****, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime.*  Articolo 6, comma 6, DPR 633/1972 |

### 2.1.2 Termini emissione fatture estere

Definita l’effettuazione dell’operazione ai fini IVA, analizziamo i **termini di emissione e registrazione delle fatture** verso l’estero.

Dal 1° gennaio 2013, il cedente nazionale deve **emettere la fattura**, relativa alla **cessione intracomunitaria di beni**, **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione** (art. 46, comma 2, DL 331/1993); la stessa dovrà essere annotata **distintamente** nel registro delle fatture emesse **con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione** (art. 47, comma 4, DL 331/1993), rispettando l’ordine della numerazione. La fattura deve inoltre riportare, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di **operazione *non imponibile***, specificando eventualmente la norma comunitaria o nazionale di riferimento.

Il prestatore italiano **emette la fattura relativa alle prestazioni di servizi** **rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro** dell'Unione europea, fuori campo IVA ai sensi dell'articolo 7-ter, **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione** (Art. 21, comma 4, lett. c) del DPR 633/1972).

Allo stesso modo, per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, sesto comma, primo periodo del DPR 633/1972, **rese a un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea**, la fattura è **emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione** (Art. 21, comma 4, lett. d) del DPR 633/1972).

Per quanto riguarda, infine, le **cessioni di beni verso clienti extracomunitari** (**esportazioni**) valgono, al pari delle regole di effettuazione IVA, i termini di emissione “ordinari” applicabili per le cessioni in Italia: il cedente italiano può emettere la fattura **entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione** (**fattura immediata**) o **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione** (**fattura differita**).

### 2.1.3 Fattura immediata

In caso di cessioni intracomunitarie di beni, il cedente nazionale **emette una fattura elettronica da trasmettere allo SdI**.

In caso di **fattura immediata** il cedente/prestatore, **entro 12 giorni** dal momento di **effettuazione dell’operazione**, emette (**trasmette**) una fattura nei confronti del cessionario/committente.

Ai fini della compilazione del file XML da trasmettere allo SdI, occorre riportare nel campo Tipo documento il codice **TD01 – Fattura immediata**.

Chi si avvale della fatturazione immediata deve riportare nel campo “**Data**” la **data di effettuazione dell’operazione**.

In tal caso, il cedente/prestatore annota la fattura nel registro delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, seppure con riferimento a quest’ultimo.

**Esempio**

1) Prestatore IT effettua una riparazione su un bene mobile per un committente francese, in data 26 ottobre 2021, avvalendosi della fatturazione immediata e trasmette l’operazione allo SdI per assolvere la comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

* Fattura **immediata TD01** – datata 26/10 – trasmessa entro il 7 novembre – annotata entro il 15 novembre (liquidazione IVA di ottobre)

### 2.1.4 Fattura differita

In deroga a quanto sopra riportato (ipotesi fattura immediata), è possibile avvalersi della **fatturazione differita** per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta **da documento di trasporto** o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate **nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto**.

In tal caso può essere emessa **una sola fattura**, recante il dettaglio delle operazioni, **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime**, annotandola entro gli stessi termini sul registro IVA vendite (articolo 23, DPR 633/1972).

Ai fini della compilazione del file XML da trasmettere allo SdI, occorre riportare nel campo Tipo documento il codice **TD24 – Fattura immediata**.

Chi si avvale della fatturazione immediata deve riportare nel campo “**Data**” una **data ricadente nel mese** in cui è stata **effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi** ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta (cfr. Risposta interpello n. 389 del 24/09/2019). È comunque consigliabile utilizzare la data dell’ultima operazione che si documenta o, **convenzionalmente**, la data di **fine mese**.

**Esempio**

1) Cedente IT cede un macchinario ad un cessionario tedesco (inizio trasporto in data 16 ottobre 2021), emettendo regolare ddt di vendita e compilando il CMR (lettera di vettura internazionale per il trasporto su strada). Il cedente sceglie di avvalendosi della fatturazione differita e trasmette l’operazione allo SdI per adempiere all’obbligo di comunicare le operazioni transfrontaliere.

* Fattura **differita TD24** – datata 31/10 – trasmessa entro il 15 novembre – annotata entro il 15 novembre (liquidazione IVA di ottobre)

Le modalità di compilazione del campo Tipo documento, costituiscono indicazioni operative la cui osservanza consente, fermo restando il rispetto delle norme esistenti, di ottimizzare il processo di fatturazione, rendendo le informazioni contenute nel documento trasmesso via SdI aderenti alla tipologia di cessione di beni o prestazione di servizi realmente effettuata.

L’osservanza di tali indicazioni permette inoltre la corretta annotazione delle diverse tipologie di operazioni IVA nelle bozze dei registri precompilati dall’Agenzia delle entrate.

**ricorda**

**che…**

Definite le **regole di effettuazione dell’operazione ai fini IVA** e i conseguenti **termini di emissione delle fatture attive verso l’estero** (cessioni intra-UE, esportazioni e prestazioni di servizi rese a committenti non stabiliti in Italia) disposti dal DPR 633/1972 e dal DL 331/1993 abbiamo stabilito, di conseguenza, **anche i** **termini per procedere con la trasmissione del file XML allo SdI**, utilizzando il tracciato della fatturazione elettronica.

Per semplicità espositiva **nei paragrafi seguenti si propongono una serie di** **casi pratici** in cui la fattura viene emessa e trasmessa contestualmente al cliente (invio del pdf della fattura via mail) e allo SdI (trasmissione del file XML in base al tracciato della fatturazione elettronica).

Si ricorda che le violazioni connesse ai due momenti sopra esposti (emissione fattura senza IVA al cliente estero e trasmissione XML allo SdI ai fini dell’esterometro), in caso di errori od omissioni da parte del contribuente, comportano l’irrogazione di **sanzioni separate** e **distinte** (si rimanda al paragrafo dedicato alle sanzioni).

## 

## 2.2 Cessioni di beni in ambito UE

Le società italiane che effettuano cessioni intra-UE di beni possono, **al verificarsi di determinate condizioni**, emettere una fattura **non imponibile IVA ai sensi dell'articolo 41 DL 331/1993**.

Tali condizioni, possono essere così riepilogate:

* **Requisito soggettivo** – ovvero i due operatori che intervengono nella transazione devono essere due soggetti identificati ai fini IVA in due diversi territori comunitari (iscrizione nella banca dati Vies);
* **Requisito oggettivo** – l’operazione deve comportare il passaggio della proprietà del bene dal cedente al cessionario, con trasferimento a titolo oneroso;
* **Requisito territoriale** – la transazione deve comportare la movimentazione fisica dei beni da un territorio comunitario ad altro territorio intra-Ue.

In caso di cessioni intracomunitarie di beni, il cedente nazionale **emette una fattura elettronica da trasmettere allo SdI**:

* **non imponibile art. 41, DL 331/1993**,
* **compila l’INTRA 1-bis**,
* ha l’onere di provare, in sede di controllo, ispezioni o verifiche, **l’avvenuta consegna della merce** tramite il CMR o documento equivalente controfirmato a destino dal cliente UE,
* compila il **rigo VE30**, **colonna 3**, della dichiarazione annuale IVA.

|  |
| --- |
| *1. Costituiscono* ***cessioni non imponibili:***  *a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta; i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La disposizione non si applica per le cessioni di beni, diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto, i quali, esonerati dall'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati nel proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti in conformità degli articoli 6 e 8 del presente decreto.*  Art. 41, comma 1, lettera a), DL 331/1993 |

Il **codice Natura operazione N3.2** va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SdI per corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 del D.L. 331/1993, tra le quali sono **comprese le seguenti operazioni**:

* ipotesi in cui il cedente nazionale consegni i beni per conto del proprio acquirente UE in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest’ultimo (**triangolare comunitaria promossa da soggetto passivo appartenente ad altro Stato membro**);
* cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa dal proprio fornitore UE al proprio cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento dell’imposta relativa all’operazione (**triangolare comunitaria promossa da soggetto passivo nazionale**);
* cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito IVA con spedizione in altro Stato membro dell’Unione europea (articolo 50-bis, comma 4, lett. f) del D.L. 331/1993;
* corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di tutti i prodotti agricoli e ittici, anche se non compresi nella Tabella A – parte prima, allegata al D.P.R. n. 633/1972, effettuate da produttori agricoli di cui all’articolo 34;
* i **corrispettivi delle operazioni di cui all’articolo 58**, comma 1, DL 331/1993, vale a dire le cessioni, nei confronti di soggetti passivi nazionali o di commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni in altro Stato membro a cura o a nome del cedente nazionale.

Si propongono una serie di casi pratici.

### 2.2.1 Cessioni intracomunitarie di beni

In ottica di **compilazione del file XML della fatturazione elettronica**, si propone il seguente caso operativo.

La società Gamma S.r.l., nel **mese di gennaio 2022** ha effettuato una **cessione intracomunitaria nei confronti di un cliente olandese**.

Dati operazione:

* Merce spedita (inizio trasporto) **in data 15 gennaio 2022**, con emissione di regolare DDT di vendita e CMR con presa in carico da parte del corriere UPS
* **Emissione fattura elettronica n. 22/2022, trasmessa allo SdI il 31 gennaio 2022** per la **cessione di tubi di rame** nei confronti del **cessionario olandese**, di ammontare pari a **50.000 euro**
* La fattura viene inviata contestualmente al cliente olandese a mezzo mail

**Esempio fattura elettronica cessione di beni in UE**

Immagine che contiene tavolo

Descrizione generata automaticamente

Con riferimento alle cessioni di beni verso clienti esteri, si evidenzia una criticità rilevata nel campo CAP. Le specifiche tecniche dell’esterometro a cadenza trimestrale non richiedevano la compilazione obbligatoria del CAP del cessionario estero mentre le specifiche tecniche della fatturazione elettronica richiedono obbligatoriamente la compilazione del CAP in formato numerico di 5 caratteri. Fuori dai confini nazionali esistono CAP composti anche da lettere (come, ad esempio, in Inghilterra) o di lunghezza diversa dai 5 caratteri: pertanto, il contribuente dovrà inserire il valore convenzionale “00000” per bypassare tale controllo bloccante.

Il chiarimento è emerso in occasione di un incontro con il CNDCEC, tenutosi il 15 gennaio 2019 e riproposto con una FAQ dell’Agenzia delle entrate (FAQ 63, pubblicata il 19 luglio 2019 aggiornata il 12 febbraio 2021).

**ricorda**

**che…**

### 2.2.2 Note di credito

In ottica di **compilazione del file XML della fatturazione elettronica**, si propone il seguente caso operativo. Riprendendo i dati dell’esempio precedente, supponiamo che il cliente olandese riscontri un **difetto su parte della merce** ricevuta. Il fornitore IT acconsente alla restituzione della merce ed **emette nota di variazione in diminuzione** al cliente UE, **non imponibile IVA ai sensi dell’articolo 41**, DL 331/1993.

**Esempio nota credito emessa nei confronti del cliente UE**

Immagine che contiene tavolo

Descrizione generata automaticamente

In tal caso, essendoci la restituzione della merce, occorre **segnalare la rettifica nei modelli INTRASTAT**.

**ricorda**

**che…**

In assenza di movimentazione della merce (es. note credito per differenze prezzo) il cedente può scegliere di non dare rilevanza IVA all’operazione, emettendo una nota credito fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 26, DPR 633/1972 (Natura N2.2).

Il tal caso è consentito non segnalare la rettifica negli elenchi riepilogativi Intrastat. Stante l’attuale impianto normativo della comunicazione delle operazioni transfrontaliere, si ritiene che dal 2022 tale operazione vada comunque trasmessa allo SdI con Tipo documento TD04 e Natura operazione N2.2.

### 2.2.3 Cessioni intracomunitarie di beni con spese accessorie

Si propone la compilazione per la società Gamma S.r.l., che nel mese di gennaio 2022 ha effettuate una cessione intracomunitaria verso un cliente tedesco. Dopo aver effettuato la spedizione della merce, secondo accordi con la controparte, decide di **riaddebitare separatamente le spese di trasporto** al cliente finale.

Dati operazione:

* **Fattura n. 23 del 21 gennaio 2022** per la **cessione di un macchinario** (merce spedita il 21 gennaio 2022) nei confronti di un **cessionario tedesco**, di ammontare pari a **30.000 euro**.
* **Fattura n. 25 del 26 gennaio 2022** per il **riaddebito delle spese di spedizione** (pari a **2.000 euro**) riferita alla cessione di cui al punto precedente. In tal caso, trattandosi di **spese accessorie** all’operazione principale (cessione intracomunitarie di beni) **anche la spese accessoria deve essere fatturata come non imponibile art. 41 DL 331/1993**.

**Esempio fattura elettronica cessione di beni in UE**

Immagine che contiene tavolo

Descrizione generata automaticamente

**Esempio fattura elettronica spese spedizione accessorie**

Immagine che contiene tavolo

Descrizione generata automaticamente

**ricorda**

**che…**

Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, è emessa fattura a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale

### 2.2.4 Triangolazione nazionale – IT cede i beni a IT1 e consegna per suo conto in UE

Analizziamo la triangolazione nazionale in cui **IT1, promotore della triangolazione**, **acquisti dei beni da IT chiedendo la consegna degli stessi al proprio cessionario UE**. La merce viaggia da IT a UE.

In tal caso, il **primo cedente nazionale IT** emette una fattura:

* **non imponibile art. 58, DL 331/1993** nei confronti di IT1,
* non compila i modelli Intrastat,
* ha l’onere di curare il trasporto e di verificare l’esistenza di una doppia vendita (IT vende a IT1 che rivende a UE).

**Il primo cedente IT deve obbligatoriamente utilizzare la fatturazione elettronica** visto che il proprio cessionario è un soggetto italiano (IT1). Il file XML della fattura va trasmesso, al pari delle altre operazioni in ambito nazionale, al proprio cliente (IT1) tramite il Sistema di Interscambio (con obbligo di conservazione elettronica entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento – fatture gennaio 2021, conservazione entro il 28 febbraio 2023.

**ricorda**

**che…**

Per legge (art. 39 del DPR 633/1972) sia chi emette che chi riceve una fattura elettronica è obbligato a conservarla elettronicamente.

La conservazione elettronica, tuttavia, non è la semplice memorizzazione su PC del file della fattura, bensì un processo regolamentato tecnicamente dalla legge (CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale). Con il processo di conservazione elettronica a norma, infatti, si avrà la garanzia – negli anni – di non perdere mai le fatture, riuscire sempre a leggerle e, soprattutto, poter recuperare in qualsiasi momento l’originale della fattura stessa.

Il processo di conservazione elettronica a norma è usualmente fornito da operatori privati certificati facilmente individuabili in internet; tuttavia, l’Agenzia delle Entrate mette gratuitamente a disposizione un servizio di conservazione elettronica a norma per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio (per la durata di 15 anni).

**ricorda**

**che…**

L’Agenzia delle entrate ha recentemente prorogato fino al 31 dicembre 2021 il termine per effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, previsto dal punto 8-ter del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e successive modifiche (termine in origine fissato al 30 settembre 2021). Nel caso di adesione al servizio effettuata entro il 31 dicembre 2021, l’Agenzia delle entrate rende disponibili in consultazione, i file di tutte le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il **soggetto passivo IT1** (acquirente di IT e cedente di UE) emette una fattura:

* non imponibile art. 41, DL 331/1993 nei confronti di UE,
* compila il modello INTRA 1-bis,
* ha l’onere di provare la consegna nel Paese UE del cliente.

**Dal 2022 il soggetto IT1** **deve trasmettere il file XML della fattura elettronica** **allo SdI** per assolvere l’onere di comunicare le operazioni transfrontaliere: ai fini della compilazione valgono le medesime indicazioni fornite con i 2 casi pratici precedenti.

## 2.3 Cessioni di beni a clienti extra-UE

In caso di cessioni di beni ad un soggetto extracomunitario, il cedente nazionale **emette una fattura**:

* **non imponibile art. 8 DPR 633/1972** (primo comma, lett. a) se cura lui il trasporto o lett. b) se il trasporto è curato dal cessionario non residente),
* ha l’onere di provare, in sede di controllo, ispezioni o verifiche, **l’avvenuta esportazione della merce** tramite copia della bolletta doganale e verifica dell’MRN (*Movement Reference Number*) sul sito delle Dogane,
* compila il **rigo VE30**, **colonna 2** della Dichiarazione annuale IVA.

Abbiamo già chiarito in premessa **che tale operazione può non essere comunicata in quanto vanno trasmesse tutte le operazioni verso l’estero** “***salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale***”. Come chiarito nel **Provvedimento n. Prot. n. 293384/2021 del 28 ottobre 2021**, con il quale sono state aggiornate le specifiche tecniche della fatturazione elettronica (versione 1.7), **il contribuente può comunque scegliere di trasmettere via SdI anche le cessioni di beni verso clienti extra-UE**, utilizzando il codice **Natura N3.1 – non imponibili – esportazioni**.

|  |
| --- |
| *9.2 La comunicazione…****è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale*** *e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nei punti precedenti.*  Provvedimento n. Prot. n. 293384/2021 del 28 ottobre 2021 |

In particolare, il **codice Natura operazione N3.1** va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SdI per esportazioni di beni di cui all’articolo 8, primo comma, lettera a), b) e b-bis) del D.P.R. n. 633/1972, tra le quali sono ricomprese anche:

* le **cessioni**, nei confronti dei cessionari commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori dal territorio dell’Unione Europea, **a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari**;
* le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’Unione Europea (articolo 50-bis, comma 4, lett. g), del DL 331/1993)

Analizziamo alcuni casi pratici.

### 2.3.1 Esportazione diretta di beni

Si propone la compilazione per la società Gamma S.r.l., che nel mese di gennaio 2022 ha effettuato un’esportazione verso un cliente svizzero e decide di comunicare l’operazione allo SdI utilizzando il tracciato della fatturazione elettronica (trasmissione facoltativa).

Dati operazione:

* **Fattura n. 31 del 25 gennaio 2022** per la **cessione di attrezzature** nei confronti di un **cessionario svizzero**, di ammontare pari **135.000 euro**
* L’esportazione è curata dal cedente IT (IT incarica corriere di consegnare i beni in Svizzera per suo conto) che emette regolare DDT di vendita in data 25 gennaio 2022
* **IT fattura non imponibile art. 8, primo comma, lett. a) DPR 633/1972**

**Esempio fattura elettronica cessione di beni in extra-UE**

Immagine che contiene tavolo

Descrizione generata automaticamente

### Immagine che contiene tavolo Descrizione generata automaticamente

### 2.3.2 Cessione di beni a San Marino

Le cessioni di beni verso un soggetto passivo sammarinese sono regolate dall’**articolo 71 del DPR 633/1972**, che rimanda all’art 8 relativo alle esportazioni. Recentemente, il **DM 21 giugno 2021** ha dettato specifiche modalità di fatturazione per le operazioni di cessione (e acquisto) con controparti sammarinesi, abrogando il precedente DM 24/12/1993.

Dal **lato attivo** viene previsto **l’obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022;** **dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2022** esiste un periodo transitorio in cui è possibile avvalersi alternativamente del metodo cartaceo o di quello elettronico d’intesa tra le parti, per consentire agli operatori di San Marino di adeguarsi alle nuove modalità di fatturazione.

Va da sé che chi si avvale della modalità elettronica non dovrà effettuare alcuna ulteriore comunicazione allo SdI per segnalare l’operazione verso San Marino (la fattura infatti è già stata emessa in formato elettronico).

Chi sceglie, invece, la **modalità cartacea** (possibile fino al 30 giugno 2022) **si ritiene che** **dovrà comunque** **trasmettere allo SdI il file XML della fattura elettronica** avendo posto in essere un’operazione con controparte extra-UE (non trattandosi di operazione che ha dato seguito a formalità doganali).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fino al 30/09/2021** | DM 24/12/1993 | **Fattura cartacea** |
| **Dal 1/10/2021 al 30/06/2022** | DM 21/06/2021 ~~DM 24/12/1993~~ | **Fattura elettronica facoltativa** |
| **Dal 1/07/2022** | DM 21/06/2021 | **Obbligo fattura elettronica** |

Pertanto, dal lato del cedente italiano, le operazioni con la Repubblica di San Marino (RSM) sono regolate dall’**articolo 71**, D.P.R. 633/1972, dal **nuovo D.M. 21 giugno 2021** e dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate **prot. n. 2021/211273 del 5 agosto 2021**.

In caso di **fattura elettronica** il cedente italiano deve utilizzare il **codice N3.3** – **non imponibili IVA** – **cessioni verso San Marino**. Si ricorda che il valore di tali operazioni confluisce nel **rigo VE30**, **colonna 4**, della dichiarazione annuale IVA.

Occorre porre **attenzione al codice destinatario**: a differenza di quanto avviene per le operazioni nazionali (codice destinatario del cliente) e per le operazioni verso l’estero (codice destinatario XXXXXXX) in caso di cessioni verso San Marino va esposto nel file XML **il codice destinatario dell’Ufficio Tributario di San Marino**. Il **codice destinatario** che dovrà essere comunicato preventivamente dai clienti sammarinesi alle controparti è **2R4GTO8** (la penultima cifra è una lettera, non è uno zero).

**Dal 1° ottobre 2021 la cessione non va più riepilogata negli elenchi Intrastat**. In precedenza, il DM 24/12/1993 prevedeva la presentazione, per la sola parte fiscale, del **modello INTRA 1-bis** (di cui all'art. 6 del DL 16/1993), con il solo esonero per i cedenti che non intrattenevano rapporti commerciali con altri Paesi comunitari. **Il DM 21/06/2021 non prevede più tale adempimento.**

L’invio del file all’Agenzia delle entrate segue un particolare **percorso di convalida** descritto nella figura seguente.

Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente

**UTSM** = Ufficio Tributario di San Marino

**SdI** = Sistema di Interscambio

**Ade** = Agenzia delle entrate

**SM** = Repubblica di San Marino

Se **entro i quattro mesi successivi all’emissione della fattura**, l’UTSM **non ne ha convalidato la regolarità**, l’operatore economico italiano, nei **trenta giorni successivi** emette **nota di variazione, ai sensi dell’art. 26**, comma 1, del DPR 633/1972, **senza il pagamento di sanzioni e interessi**.

**ricorda**

**che…**

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi è data facoltà (non obbligo) agli operatori nazionali di utilizzare la fattura elettronica per le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici sammarinesi che abbiano fornito il numero di identificazione IVA attribuito dall’Ufficio tributario della Repubblica di San Marino (Provvedimento Prot. n. 2021/211273 del 5 agosto 2021). In caso di fatturazione elettronica si utilizza la Natura N2.1 (si rimanda al paragrafo dedicato).

A titolo **esemplificativo**, si propone la seguente ipotesi di fattura elettronica emessa **nei confronti di un cliente di San Marino**, riferita a cessioni di beni effettuate in data **22 gennaio 2021**.

**Esempio fattura elettronica cessione di beni verso San Marino**

Immagine che contiene tavolo

Descrizione generata automaticamente

**Fino al 30 giugno 2022**, **in caso di fattura cartacea**, il cedente nazionale:

* emette una fattura (in **tre esemplari**) come **operazione non imponibile ai sensi degli articoli 71 e 8 del DPR 633/1972**, indicando il codice identificativo dell'acquirente sammarinese, ossia il codice ISO **“SM” seguito da 5 cifre**;
* una copia della fattura deve essere restituita con l’indicazione della data e del **timbro a secco circolare** contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura «Rep. di San Marino - Uff. tributario».
* emette il documento di trasporto (in tre esemplari);
* registra la fattura nel registro IVA vendite prendendo nota a margine dei dati contenuti nel timbro a secco riportato sulla copia della fattura restituita dall’acquirente;
* allega al documento di trasporto l'esemplare della fattura restituito dall'acquirente, sul quale è stata applicata la marca debitamente perforata;
* **dal 1° ottobre 2021 non presenta più gli elenchi Intrastat**. In precedenza, il DM 24/12/1993 prevedeva la presentazione, **per la sola parte fiscale**, del modello **INTRA 1-bis** (di cui all'art. 6 del DL 16/1993), con il solo esonero per i cedenti che non intrattenevano rapporti commerciali con altri Paesi comunitari. **Il DM 21/06/2021 non prevede più tale adempimento**;
* **entro 4 mesi** deve ricevere la fattura “timbrata” altrimenti emette una **nota di variazione** nei 30 giorni successivi;
* dal 1° gennaio 2022, dovrebbe essere inviato il file xml dell’operazione indicando nel codice destinatario XXXXXXX.

### 2.3.3 Triangolazione nazionale – IT cede i beni a IT1 e consegna per suo conto in extra-UE

Analizziamo la triangolazione nazionale in cui **IT1, promotore della triangolazione**, **acquisti dei beni da IT chiedendo la consegna degli stessi al proprio cessionario extra-UE**. La merce viaggia da IT a extra-UE.

In tal caso, il **primo cedente nazionale IT** emette una fattura:

* **non imponibile art. 8, primo comma, lett. a)** DPR 633/1972 nei confronti di IT1,
* ha l’onere di curare il trasporto e di verificare l’esportazione dei beni tramite visto uscire sulla bolletta doganale.

**Il cedente IT** dovrà **obbligatoriamente emette una fattura elettronica** da trasmettere al proprio cliente (IT1) tramite il Sistema di Interscambio (con obbligo di conservazione elettronica entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento – fatture gennaio 2022, conservazione entro il 28 febbraio 2024).

Ai fini dell’apposizione del visto sarà necessario **fornire una fattura cartacea in Dogana** per avere la prova dell’esportazione.

Il **soggetto passivo IT1** (acquirente di IT e cedente di extra-UE), emette anch’egli una fattura:

* **non imponibile art. 8, co. 1, lett. a)** nei confronti del cliente extra-UE,
* ha l’onere di provare la consegna nel Paese extra-UE tramite una **copia del DAU** e la verifica dell’MRN riportato nella bolletta doganale che sarà emessa a suo nome (lui risulterà quale esportatore).

A differenza del soggetto IT, il soggetto IT1 **effettua un’operazione nei confronti di** **un cessionario extracomunitario**: ai fini della compilazione del file XML da trasmettere allo SdI valgono le medesime indicazioni fornite al paragrafo 2.3.1 (di seguito riportate).

Dati operazione:

* **Fattura n. 31 del 25 gennaio 2022** per la **cessione di attrezzature** nei confronti di un **cessionario svizzero**, di ammontare pari **135.000 euro**
* **La fattura viene emessa come non imponibile IVA** ai sensi dell’art. 8, primo comma, lett. a) DPR 633/1972

**Esempio fattura elettronica cessione di beni in extra-UE**

Immagine che contiene tavolo

Descrizione generata automaticamente

### 

### 2.3.4 Triangolazione estera – IT acquista i beni da extra-UE e chiede la consegna per suo conto in extra-UE1

Analizziamo la triangolazione in cui **IT1, promotore della triangolazione**, **acquista dei beni da un soggetto passivo extra-UE chiedendo la consegna degli stessi al proprio cessionario extra-UE1**. La merce viaggia da extra-UE (ad esempio Cina) a extra-UE1 (ad esempio Svizzera). In tal caso, per il **soggetto nazionale IT** entrambe le operazioni sono **carenti del presupposto territoriale** poiché la merce **non entra nei confini dell’Unione europea**. IT dovrà:

* **Registrare eventualmente la fattura del cedente cinese come fuori campo IVA art. 7-bis DPR 633/1972**,
* **Emettere** e **registrare la fattura** emessa nei confronti del proprio cessionario svizzero come **fuori campo IVA art. 7-bis DPR 633/1972**.

**Entrambe le operazioni (acquisto e cessione)** rientrano nel perimetro della comunicazione delle operazioni transfrontaliere, trattandosi di operazioni con controparti estere non stabilite in Italia.

Dati **operazione attiva**:

* **Fattura n. 31 del 25 gennaio 2022** per la **cessione di attrezzature** nei confronti di un **cessionario svizzero**, di ammontare pari **55.000 euro**,
* La merce viaggia **direttamente dalla Cina alla Svizzera per conto di IT**,
* **IT fattura fuori campo IVA art. 7-bis DPR 633/1972 – operazione non soggetta,**
* **assolve l’imposta di bollo da 2 euro se la fattura è di ammontare superiore a 77,47 euro.**

**Esempio fattura elettronica cessione di beni “allo Stato estero”**

Immagine che contiene tavolo

Descrizione generata automaticamente

Immagine che contiene tavolo

Descrizione generata automaticamente

**ricorda**

**che…**

Le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972 richiedono alcune diciture obbligatorie.

Le cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, richiedono l'annotazione "operazione non soggetta".

**Dati operazione passiva**:

* **Fattura n. 22 del 20 gennaio 2022** ricevuta dal fornitore cinese per l’acquisto di **un’attrezzatura**, di ammontare pari a **25.000 euro**, registrata lo stesso giorno da IT,
* La merce viaggia direttamente dalla Cina alla Svizzera per conto di IT.

Prima di procedere alla compilazione del file XML del tracciato della fatturazione elettronica per l’acquisto di beni in questione, occorre considerare che il cessionario italiano che acquista dalla Cina merce allo Stato estero (la merce non entra in UE) può scegliere, **ai fini IVA**, di:

1. **registrare la fattura del fornitore semplicemente in contabilità,**
2. **effettuare la registrazione nel registro IVA acquisti come operazione fuori campo IVA,** (senza riportare l’operazione nella dichiarazione annuale IVA).

La nuova comunicazione delle operazioni transfrontaliere, in base al tenore letterale della norma in vigore dal 2022, non sembra distinguere l’ipotesi 2) del contribuente che sceglie di non registrare nel registro IVA acquisti l’operazione fuori campo IVA (es. per mancanza presupposto territoriale). Dover comunicare anche le operazioni di acquisto fuori campo IVA pare un **aggravio dell’adempimento di dubbia utilità** (l’operazione va solo in contabilità generale, non serve neanche ai fini della bozza di dichiarazione IVA). Sul punto rimandiamo al paragrafo dedicato agli acquisti, **restando in attesa di chiarimenti ufficiali**.

Immagine che contiene tavolo

Descrizione generata automaticamente

## 2.4 Cessioni di beni verso un cliente privato non residente

In caso di cessioni di beni nei confronti di un cessionario estero (UE o extra-UE) **non titolare di partita IVA**, ad esempio cliente tedesco che acquista presso il punto vendita in Italia del cedente IT, quest’ultimo tratta l’operazione esattamente come avviene per le vendite alle persone fisiche italiane: il cedente, pertanto, deve certificare l’operazione tramite scontrino o ricevuta fiscale ovvero **emettendo una fattura imponibile IVA**, se richiesta dal cliente privato non residente. In tal caso, **l’operazione deve essere trasmessa allo SdI per assolvere l’onere comunicativo**.

Si propone la compilazione per la società Gamma S.r.l., che nel mese di gennaio 2022 ha effettuato una cessione di beni nei confronti di un soggetto privato tedesco che ha richiesto l’emissione della fattura.

Dati operazione:

* **Fattura n. 10 del 23 gennaio 2022** per la **cessione di materiale elettronico** al sig. Mark Cruk, di ammontare pari **1.000 euro**.
* La fattura viene **emessa con IVA al 22%** contestualmente alla vendita al banco.

Trattandosi di un cliente persona fisica si potrebbe pensare di non dover compilare il campo “IdFiscaleIVA” (relativo alla partita IVA della controparte dell’operazione). Invece, il tracciato della fatturazione elettronica prevede che il campo “CodiceFiscale” abbia un formato alfanumerico di lunghezza compresa tra 11 e 16 caratteri.

In sostanza, le specifiche prevedono un **controllo bloccante di conformità del campo “CodiceFiscale**” che non consente la compilazione del citato campo, nell’ipotesi di controparte persona fisica non residente (il campo attende un CF italiano).

Per il campo “CodiceFiscale” il sistema verifica la presenza dello stesso in Anagrafe Tributaria nazionale: se risulta non esistente, il file **viene scartato con codice errore 00306**.

Visto che il campo partita IVA non ha tale controllo bloccante, **occorre inserire i dati del cliente** (**persona fisica estera**) **nel campo “IdFiscaleIVA”** al fine di riuscire ad inviare il file correttamente.

Tale soluzione è stata **confermata dalla FAQ n. 63 aggiornata il 12 febbraio 2021**.

|  |
| --- |
| **Domanda**: *Come si predispone una* ***fattura elettronica nei confronti di operatori/consumatori finali stranieri privi di identificativo fiscale italiano*** *tramite la procedura disponibile sul portale “Fatture e corrispettivi” e il software stand alone dato che viene richiesta obbligatoriamente l’indicazione del codice fiscale o della partita Iva?*  **Risposta**: *La fattura elettronica predisposta deve riportare:*   * *nel campo Codice destinatario il 7 caratteri “****XXXXXXX****”* * *nella sezione 1.4.1.1 “****IdFiscaleIVA****” del blocco 1.4 “Cessionario/Committente”, rispettivamente:* −*nel campo 1.4.1.1.1 “****IdPaese****” il codice Paese estero (diverso da IT e espresso secondo lo standard ISO 3166- 1 alpha-2 code);*   −*nel campo 1.4.1.1.2* ***“IdCodice” un valore alfanumerico identificativo della controparte*** *(fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il SdI non effettua controlli di validità); se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compilare anche in questo caso solo il campo 1.4.1.1.2 “IdCodice”* ***lasciando vuoto il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale”****.*  FAQ 63 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 12 febbraio 2021 |

Riprendendo il nostro esempio, si propone la seguente **compilazione del file XML della fatturazione elettronica**.

**Esempio fattura elettronica cessione di beni a cliente estero senza partita IVA**

Immagine che contiene tavolo

Descrizione generata automaticamente

Si riporta, infine, una risposta riguardante la **cessione di beni a turisti extracomunitari**, fornita dall’Agenzia delle entrate in occasione di un incontro con CNDCEC tenutosi il 15 gennaio 2019.

|  |
| --- |
| **Domanda**: *Un dettagliante che utilizza la* ***piattaforma OTELLO*** *per la fatturazione a turisti extracomunitari risulta dispensato dall'inviare altra fattura elettronica tramite il SdI ma poi obbligato alla nuova comunicazione denominata Esterometro. È corretta tale impostazione? In alternativa, per evitare l'esterometro, potrà inviare una seconda fattura elettronica tramite il SdI indicando come codice del destinatario l'apposito codice "XXXXXXX"?*  **Risposta**: *Per le fatture tax free* ***non occorre inviare la comunicazione dati fattura (esterometro) e non occorre trasmettere nuovamente la fattura elettronica al SdI****. Si ricorda che nella sezione “Consultazione – Fatture elettroniche e altri dati IVA” sono riportate anche le fatture tax free shopping emesse dall’operatore IVA residente o stabilito.* |

Pertanto, in caso di utilizzo della piattaforma OTELLO non occorre trasmettere nuovamente i dati all’Amministrazione finanziaria tramite lo SdI.

## 2.5 Cessione di beni a soggetto non stabilito identificato in Italia

Nel caso in cui il cliente estero (UE o extra-UE) richieda la **consegna del bene in Italia**, la fattura del cedente italiano dovrà essere **emessa con IVA** e trasmessa all’interno della **comunicazione delle operazioni transfrontaliere**.

Fino al 31 dicembre 2021 il cedente nazionale può scegliere di emettere una fattura cartacea al rappresentante fiscale italiano (o identificazione diretta IT) del soggetto UE/extra-UE, trasmettendo l’esterometro a cadenza trimestrale.

Per le **operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022**, invece, l’operazione transita obbligatoriamente dal **tracciato XML utilizzato per la fatturazione elettronica**. In tal caso, occorre avere le seguenti accortezze nella predisposizione del file:

* nel campo “**Codice destinatario**” va esposto il **codice 0000000** (invece che XXXXXXX) pur essendo la controparte un soggetto non stabilito in Italia oppure, in alternativa, la PEC **o il codice SdI comunicato dallo stesso soggetto identificato** (o con rappresentante) in Italia,
* nel campo “**IdFiscaleIVA**” va inserita la **partita IVA italiana** per i soggetti stabiliti all’estero operanti in Italia tramite **identificazione diretta** o **rappresentante fiscale**.

Il cessionario, se **identificato in Italia** (o con rappresentante fiscale IT) potrebbe richiedere **la fatturazione sulla posizione IVA italiana** per detrarre l’IVA assolta in acquisto.

A titolo **esemplificativo**, ipotizziamo che la società BETA SRL ceda 100 tubi di ferro ad un soggetto tedesco, **identificato direttamente in Italia**. In tal caso, il cliente è titolare di una posizione IVA “semplice” in Italia, vale a dire che non possiede una stabile organizzazione o un’unità produttiva nel nostro Stato.

Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente

In data 18 gennaio 2022 il cedente italiano spedisce ed emette fattura elettronica (con IVA) nei confronti della partita IVA italiana del soggetto non stabilito. La merce viene consegnata in Italia.

Immagine che contiene tavolo

Descrizione generata automaticamente

Si ricorda, infine, che l’Agenzia delle entrate ha chiarito quanto segue (FAQ pubblicata nell’area “Fatture e corrispettivi”).

|  |
| --- |
| **Domanda:** *Nei confronti dei cessionari e/o committenti “non residenti identificati in Italia”,* ***occorre emettere la fattura elettronica oppure effettuare la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere****? Si chiede, inoltre, se i predetti soggetti siano tenuti ad attrezzarsi per poter ricevere la fattura elettronica (attivazione codice destinatario, apertura PEC, abilitazione Fisconline per accedere al cassetto fiscale) e, in caso di risposta affermativa, se debbano procedere alla conservazione elettronica ai sensi del dm 17 giugno 2014, oppure possano limitarsi a richiedere al fornitore la copia cartacea.*  **Risposta:** *Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti “non residenti identificati in Italia” (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la “comunicazione dei dati delle fatture” ai sensi del comma 3bis dell’art. 1 del D.Lgs. n. 127/15.*  *Qualora l’operatore IVA residente o stabilito decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell’operatore IVA identificato,* ***riportando in fattura il numero di partita IVA italiano*** *di quest’ultimo, sarà possibile inviare al SdI il file della fattura inserendo il valore predefinito “****0000000****” nel campo “****codice destinatario****” della fattura elettronica,* ***salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario).***  *Per quanto riguarda il soggetto identificato in Italia, lo stesso non è obbligato ad emettere o ricevere le fatture elettroniche.* |

## 2.6 Operazioni assimilate alle esportazioni

In caso di **operazioni assimilate alle esportazioni**, ai fini della trasmissione del file XML allo SdI, occorre utilizzare il **codice Natura N3.4**. Trattasi, nello specifico, delle seguenti operazioni:

* quelle di cui all’**articolo 8-bis del decreto IVA** (p.e. cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio dell’attività commerciale o di pesca),
* per i **servizi internazionali** o connessi agli **scambi internazionali non imponibili ai sensi dell’articolo 9** del decreto IVA (p.e. trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte nel territorio estero in dipendenza di un unico evento)
* le operazioni effettuate nei confronti dello **Stato del Vaticano** non imponibili ai sensi dell’articolo 71, DPR 633/1972.

Il valore di tali operazioni confluisce nel **rigo VE30**, **colonna 5**, della dichiarazione annuale IVA.

### 2.6.1 Cessioni non imponibili IVA ai sensi dell’articolo 8 bis

L’articolo 1, commi da 708 a 712, L. 178/2020 ha riordinato la disciplina fiscale in materia di operazioni assimilate alle esportazioni in caso di **cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare**, oltre che per gli utilizzatori che intendono fruire di **prestazioni di servizi di locazione**, **anche finanziaria**, **noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto**.

In particolare, è stato previsto l’**obbligo**,per i **soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti di beni e servizi alle stesse riferibili senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto**, ai sensi dell’articolo 8-bis D.P.R. 633/1972, di presentare telematicamente all’Agenzia delle Entrate una **dichiarazione attestante il possesso dei requisiti** previsti dalla stessa norma (con decorrenza **dal 14 agosto 2021**).

Ai fini dell’agevolazione, un’imbarcazione si considera **destinata a navigare in alto mare** “*se ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso,* ***un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento***”.

La traversata avviene in “alto mare” quando durante il percorso tra due approdi, la nave supera il limite delle acque territoriali, ossia delle 12 miglia nautiche dalla costa, calcolato in base alla linea di bassa marea, indipendentemente dall’itinerario seguito.

Il regime di non imponibilità IVA disciplinato dall’articolo 8 bis è **esteso anche alle forniture di alcuni beni** e **prestazioni di servizi destinati alle imbarcazioni agevolate** (dotazioni di bordo, vettovagliamento, motori, arredamento, eccetera).

La nuova modalità prevista dalla legge di bilancio 2021 introduce, di fatto, un **nuovo adempimento**: l’invio online del **modello di dichiarazione**, utilizzabile dal 15 luglio 2021, tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate. Una sola dichiarazione potrà contenere anche più operazioni tra le stesse parti.

Dal **lato del cedente** – prima di emettere la fattura non imponibile IVA ex art. 8 bis – occorre **verificare di aver ricevuto la dichiarazione** trasmessa dal cliente e **riportare il numero di protocollo telematico** della stessa all’interno del file XML della fattura elettronica.

La procedura ricorda quella prevista per le dichiarazioni d’intento: gli **estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione** devono essere **indicati nelle fatture emesse in base ad essa**, ovvero devono essere riportati dall’importatore nella dichiarazione doganale.

Per la **compilazione della fattura elettronica**, il dato va riportato nel blocco 2.2.1.16 <**AltriDatiGestionali**>, valorizzando il campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> con la voce “**NAUTICA**” e il campo 2.2.1.16.2 <**RiferimentoTesto**> con il **numero del protocollo di ricezione** della dichiarazione trasmessa a sistema e consultabile nella propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Gli **estremi del protocollo telematico di ricezione** e i **dati della dichiarazione** sono resi disponibili, dopo il rilascio della ricevuta di invio, nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate **sia al soggetto dichiarante** che, per la parte dei dati ad esso riferiti, **al soggetto indicato in dichiarazione come parte contraente** (cedente/prestatore).

**Esempio fattura elettronica non imponibile IVA ai sensi dell’articolo 8 bis**

Immagine che contiene tavolo

Descrizione generata automaticamente

Immagine che contiene tavolo

Descrizione generata automaticamente

## 2.7 Prestazioni di servizi rese a committenti esteri

Con riferimento alle prestazioni di servizio, i dati relativi alle **fatture emesse verso soggetti non residenti e non stabiliti in Italia** vanno riportati nella **comunicazione delle operazioni transfrontaliere** che, a decorrere dalle **operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022**, richiedono la trasmissione di un file XML allo SdI nel rispetto del tracciato della fatturazione elettronica (specifiche versione 1.7).

### 2.7.1 Prestazioni di servizi rese a committenti UE

In caso di prestazioni di servizi **rese ad un committente comunitario**, il prestatore nazionale:

* **emette una fattura fuori campo IVA**, **ai sensi dell’art. 7-ter** **DPR 633/1972**, con annotazione della dicitura **“inversione contabile”**,
* **compila l’INTRA 1-quater**,
* **assolve l’imposta di bollo da 2 euro se la fattura è di ammontare superiore a 77,47 euro**,
* compila il **rigo VE34** della dichiarazione annuale IVA.

Con riferimento alle prestazioni di servizio attive rese a committenti UE, il contribuente che per assolvere all’onere comunicativo **deve trasmette una fattura elettronica al Sistema di Interscambio**, può versare il bollo tramite **imposta di bollo virtuale**, ai sensi del DM 17.06.2014.

Sul punto viene in soccorso la **guida all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche dell’Agenzia delle entrate** che, **nell’elencare le operazioni soggette all’imposta** in argomento, ricomprende quelle per cui è stato valorizzato il **campo “Natura”** con uno dei codici:

* **N2.1** e N2.2 (operazioni non soggette a IVA)
* N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili IVA)
* N4 (operazioni esenti IVA)

Come ricordato nel primo capitolo, la **Natura N2.1** ricomprende, tra le altre, anche le **operazioni non soggetto IVA ai sensi dell’articolo 7-ter** del DPR 633/1972.

Si propone la compilazione per la società Gamma S.r.l., che nel mese di gennaio 2022 ha effettuato una prestazione di servizi nei confronti di un soggetto passivo francese.

Dati operazione:

* **fattura n. 13 del 11 gennaio 2022** per la **riparazione di un macchinario** nei confronti di un **committente francese**, di ammontare pari **20.000 euro**.
* la fattura è stata emessa come **fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/1972** – inversione contabile.

**Esempio fattura elettronica per servizi resi verso UE**

Immagine che contiene tavolo

Descrizione generata automaticamente

**ricorda**

**che…**

Le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972 richiedono alcune diciture obbligatorie.

Le prestazioni di servizi che si considerano effettuate all’interno dell'Unione europea, richiedono l'annotazione "inversione contabile".

Nel File XML occorre riportare la dicitura «INVCONT» nel blocco Altri dati gestionali campo 2.2.1.16.2 (secondo la Guida dell’Agenzia delle entrate). A parere di chi scrive, in base al tenore letterale dell’articolo 21, DPR 633/1972, è consigliabile riportare la dicitura completa “inversione contabile”.

### 2.7.2 Prestazioni di servizi rese a committenti extra-UE

In caso di prestazioni di servizi rese ad un committente comunitario, il prestatore nazionale:

* **emette una fattura fuori campo IVA**, **ai sensi dell’art. 7-ter** **DPR 633/1972**, con annotazione della dicitura **“operazione non soggetta”**,
* **assolve l’imposta di bollo da 2 euro se la fattura è di ammontare superiore a 77,47 euro**.

Con riferimento alle prestazioni di servizio attive rese a committenti extra-UE, il contribuente che per assolvere all’onere comunicativo **deve trasmette una fattura elettronica al Sistema di Interscambio**, può versare il bollo tramite **imposta di bollo virtuale**, ai sensi del DM 17.06.2014.

Sul punto viene in soccorso la **guida all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche dell’Agenzia delle entrate** che, **nell’elencare le operazioni soggette all’imposta** in argomento, ricomprende quelle per cui è stato valorizzato il **campo “Natura”** con uno dei codici:

* **N2.1** e N2.2 (operazioni non soggette a IVA)
* N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili IVA)
* N4 (operazioni esenti IVA)

Come ricordato nel primo capitolo, la **Natura N2.1** ricomprende, tra le altre, anche le **operazioni non soggetto IVA ai sensi dell’articolo 7-ter** del DPR 633/1972.

Si propone la compilazione per la società Gamma S.r.l., che nel mese di gennaio 2022 ha effettuato una prestazione di servizi nei confronti di un soggetto passivo cinese, inviando i propri tecnici in Cina per effettuare l’intervento.

Dati operazione:

* **Fattura n. 33 del 23 gennaio 2022** per la **riparazione di un macchinario** nei confronti di un **committente cinese**, di ammontare pari **40.000 euro**, che verrà svolta nel mese di febbraio 2022.
* La fattura è stata emessa come **fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/1972** – **non soggetta**.

**Esempio fattura elettronica per servizi resi verso extra-UE**

Immagine che contiene tavolo

Descrizione generata automaticamente

**ricorda**

**che…**

Le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972 richiedono alcune diciture obbligatorie.

Le prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione "operazione non soggetta"

3.

Operazioni passive con l’estero

**Dal 1° gennaio 2022** i dati relativi alle operazioni di cessioni di beni e di prestazioni di servizi ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, sono trasmesse dagli operatori IVA residenti all’Agenzia delle entrate **utilizzando il formato xml** tramite il Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 30 aprile 2018 Prot. 89757 e seguenti aggiornamenti, per la fatturazione elettronica.

A questo proposito il provvedimento del 28 ottobre 2021 Prot. 293384 ha modificato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, con conseguente **adeguamento delle specifiche tecniche** alla **versione 1.7,** **applicabile dal 1° gennaio 2022**.

Il provvedimento del 28 ottobre ribadisce, come per il precedente esterometro, che la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere **è facoltativa** per tutte le operazioni per le quali è stata **emessa una bolletta doganale** e quelle per le quali siano state **ricevute fatture elettroniche in formato xml**, pertanto, può non essere effettuata. Le specifiche tecniche versione 1.7 indicano in modo “rafforzativo” che la comunicazione dei dati delle operazioni passive non deve essere effettuata se è stata emessa una bolletta doganale o ricevuta una fattura elettronica transitata per SDI.

Per quanto riguarda la tempistica di invio, si passa da una scadenza trimestrale ad un invio in tempi più ristretti. Per le **operazioni ricevute** da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei dati è effettuata **entro il quindicesimo giorno** del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di sua effettuazione.

Il **file xml della fattura**, compilato per la comunicazione dei dati delle operazioni passive (cessioni o prestazioni ricevute da soggetti non stabiliti in Italia), deve essere predisposto in modo che **superi i controlli effettuati da SdI**.

Relativamente ai campi da compilare, ai fini della ricezione del file, l’elemento “**Codicedestinatario**” potrà essere valorizzato con:

* + un codice relativo ad un **canale accreditato a SdI** (canale web services o SFTP);
  + ‘0000000’, nei casi venga indicato come canale di ricezione un indirizzo PEC e questa sia stata indicata nel campo “**PECDestinatario”**;
  + ‘**0000000**’, non compilando e il campo PECDestinatario; in tal caso il file verrà recapitato all’indirizzo che il cessionario/committente ha registrato come canale di ricezione delle fatture elettroniche ovvero verrà messo a disposizione in area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.

Ad esempio, l’elemento “**CodiceDestinatario”** potrà essere valorizzato con il valore che il cessionario/committente **solitamente utilizza per ricevere le fatture elettroniche**.

Le specifiche tecniche, nella versione 1.7 **utilizzabile dal 1° gennaio 2022**, indicano i **tipi di documento** che possono essere utilizzati nella trasmissione delle operazioni passive:

* + **TD17** Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
  + **TD18** Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  + **TD19** Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72

Il Cessionario/Committente trasmette al Sistema di Interscambio (SdI) il file xml predisposto per la comunicazione dei dati **entro il quindicesimo giorno del mese successivo:**

* a quello di **ricevimento del documento** comprovante l'operazione (in caso di operazioni Intra UE) o
* di **effettuazione dell'operazione** (in caso di operazioni extra UE).

In linea generale i termini indicati per l’invio dei dati corrispondono ai termini di registrazione dei documenti passivi ricevuti o ai termini di emissione delle autofatture nel caso di fornitori extra Ue prestatori, con alcune eccezioni che **dovrebbero essere chiarite dall’Agenzia delle entrate**.

Riportiamo di seguito una **tabella di raffronto** dei diversi **termini di effettuazione**, **integrazione**, emissione **autofattura** e **registrazione** ed invio dei dati tramite “**Tipodocumento**” **TD17**, **TD18** e **TD19**.

### Tabella 6 – Termini di effettuazione, registrazione ed invio allo SdI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operazione** | **Effettuazione ai fini Iva** | **Termine emissione autofattura e registrazione** | **Termine integrazione e registrazione sui registri Iva** | **Tipo documento abbinato e termine di invio allo SdI** |
| **Acquisto UE di beni** | * Inizio del trasporto o * emissione della fattura (se antecedente)   pagamento non rilevante  (art 39 dl 331/1993) |  | Integrazione nel mese di ricevimento della fattura (art 46 e 47 dl 331/1993)  Annotazione entro il 15 del mese successivo al ricevimento della fattura e con riferimento al mese precedente  Registrazione in acquisto per detrazione (CM 16/E/2013 **[[1]](#footnote-2)**) | **TD18** entro il 15° giorno del mese successivo al ricevimento del documento  Data da indicare: **ricezione documento** o una data ricadente nel mese di ricezione |
| **Acquisto UE di servizi generici** | * ultimazione servizio (o maturazione se periodico continuativo) * pagamento se precedente   ricevimento fattura non rilevante per effettuazione ma indice di ultimazione (CM 35E/2012)  Il committente non è sanzionato per l'anticipata integrazione della fattura (CM 16/E/2013) | - | Integrazione nel mese di ricevimento della ft (art 46 e 47 dl 331/1993)  Annotazione entro il 15 del mese successivo al ricevimento della fattura e con riferimento al mese precedente  Registrazione in acquisto per detrazione (CM 16/E/2013 **1**) | **TD17** entro il 15° giorno del mese successivo al ricevimento del documento  Data da indicare: **ricezione documento** o una data ricadente nel mese di ricezione |
| **Acquisto extra-UE di servizi generici** | * ultimazione servizio (o maturazione se periodico continuativo) * pagamento se precedente   ricevimento fattura non rilevante per effettuazione ma **indice di ultimazione** (CM 16E/2013) | Autofattura emessa entro il 15 del mese successivo all’effettuazione  Articolo 21, c 4 lett. d) DPR 633/1972 | Registrazione Iva vendite entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione e con riferimento al mese di effettuazione  Art. 23, primo comma DPR 633/1972 | **TD17** entro il 15° giorno del mese successivo **all’effettuazione dell’operazione**  Data da indicare: effettuazione |
| **Acquisto UE beni in Italia** | * consegna/spedizione * Emissione di fattura/pagamento se precedente | - | Integrazione nel mese di ricevimento della fattura (art 46 e 47 dl 331/1993)  Annotazione entro il 15 del mese successivo al ricevimento della fattura e con riferimento al mese precedente  Registrazione in acquisto per detrazione (CM 16/E/2013 **1**) | **TD19** entro il 15° giorno del mese successivo al ricevimento del documento  Data da indicare: **ricezione documento** o una data ricadente nel mese di ricezione |
| **Acquisto extra-UE beni in Italia** | * Consegna o spedizione * Pagamento se precedente * emissione fattura se precedente   Art. 6, c. 1 e 4, DPR 633/1972 | Autofattura emessa entro 12 giorni dall’effettuazione  Articolo 21, c 4 DPR 633/1972 |  | **TD19** entro il 15° giorno del **mese successivo all’effettuazione**  Data da indicare: effettuazione |
| **Acquisto UE di servizi in deroga** | * pagamento servizio o * emissione fattura |  | Fuori campo Iva 7 quater o quinquies DPR 633/1972 | **TD17** entro il 15° giorno del mese successivo al ricevimento del documento  Data da indicare: **ricezione documento** o ricadente nel mese di ricezione **- N2.1** |
| **Acquisto extra-UE di servizi in deroga** | * pagamento servizio o * emissione fattura | Fuori campo Iva 7 quater o quinquies DPR 633/1972 |  | **TD17** entro il 15° giorno del mese successivo all’**effettuazione dell’operazione**  Data da indicare: effettuazione **N2.1** |

Proponiamo di seguito le **diverse casistiche di acquisto** **da fornitori esteri** di beni e servizi.

## 

## 3.1 Acquisti intracomunitari di beni

Il cessionario italiano, che effettua un acquisto intracomunitario di beni, deve:

* **integrare** con l’Iva **la fattura** ricevuta dal fornitore UE, a norma degli artt. 46 e 47 del DL 331/1993 e annotarla distintamente nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti,
* **compilare l’INTRA 2 – bis** se richiesto dai volumi dei 4 trimestri precedenti (al superamento della soglia trimestrale di 200.000 euro),
* inviare **entro il giorno 15 del mese successivo al ricevimento della fattura,** al SdI il file fattura elettronica con il **tipo documento TD18,** riportando:
  + **”Cedente-Prestatore”**: i **dati del cedente estero** con l’indicazione del paese di residenza dello stesso
  + “**Cessionario-Committente**”: i propri dati in qualità di cessionario che effettua l’integrazione
  + **“Data”** della sezione “Dati Generali”: la **data di ricezione** (o comunque una **data ricadente nel mese di ricezione** della fattura emessa dal fornitore estero)
  + **Per ogni operazione**: compilare la sezione con i **dati caratteristici di ogni operazione** rispettando l’obbligatorietà dei campi, pena lo scarto (indicazione dell’imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C o della Natura nel caso non si tratti di un’operazione imponibile, ad esempio per gli acquisti non imponibili con uso del Plafond occorre indicare N3.5; nel caso di introduzione di beni in un deposito IVA a seguito di acquisto intracomunitario occorre indicare la Natura N3.6; nel caso di acquisti esenti occorre indicare la Natura N4),
  + “**Dati-fatture-collegate**”: gli **estremi della fattura di riferimento** e, a questo fine, l’Id SdI attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile,
  + **“Numero”**: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.

|  |
| --- |
| N.B. Nei dati del cedente estero è richiesta l’indicazione dell’IdFiscaleIVA composto da:  IdPaese: codice del paese assegnante l’identificativo fiscale al soggetto cedente/prestatore. Se vale IT, il sistema verifica che il TipoDocumento sia diverso da TD17, TD18 e TD19; in caso contrario il file viene scartato con codice errore 00473.  IdCodice: numero di identificazione fiscale del cedente/prestatore.  Non bisogna compilare il campo Codice fiscale. |

Qualora il **cessionario IT** volesse avvalersi delle **bozze dei registri IVA precompilati** elaborati dall’Agenzia delle Entrate, **è consigliabile** trasmettere il **tipo documento TD18** allo SDI **entro la fine del mese da indicare nel campo Data.**

**Fino al 31 dicembre 2021,** alternativamente alla trasmissione del TD18 via SDI, il Cessionario IT può integrare manualmente la fattura ed è, in tal caso, obbligato a comunicare i dati della fattura ricevuta dal fornitore estero, integrata con i dati dell’imposta, tramite l’esterometro.

**N.B. Dal 2022 la trasmissione del TD18 è obbligatoria e pertanto può sostituire l’integrazione manuale.**

Altro caso di utilizzo del TD18 è l’acquisto intracomunitario con introduzione dei beni in un deposito IVA.

**Esempio**

Si propone la compilazione per la società Gamma S.r.l., che nel mese di gennaio 2022 ha effettuato l’acquisto di uno strumento di misura da un fornitore francese.

Dati operazione:

* **Fattura del 25 gennaio 2022** per l’acquisto di uno strumento dal fornitore francese, consegnato in data **27 gennaio 2022**, di ammontare pari a **10.000 euro.**
* La fattura è stata ricevuta in data 27 gennaio 2022,
* La fattura è stata integrata **con il TD18** **in data 31 gennaio** con **l’Iva di 2.200 euro** con doppia registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite.

Immagine che contiene tavolo

Descrizione generata automaticamente

Numero: numero progressivo attribuito dal cedente/prestatore al documento. Deve contenere almeno un carattere numerico. In caso contrario il file viene scartato con codice errore 00425.

## 3.2 Acquisti di beni da San Marino dal 1° ottobre 2021

Le **operazioni di compravendita di beni**, effettuate dal 1° ottobre 2021 con operatori della Repubblica di San Marino, seguono le regole del DM 21 giugno 2021. **Fino al 30 giugno 2022** è possibile scegliere tra fatturazione elettronica e fatturazione cartacea, **mentre dal 1° luglio 2022 le operazioni sono regolate esclusivamente in modalità elettronica**.

Si evidenzia come la fatturazione elettronica utilizzata da un fornitore di San Marino, passa attraverso il SdI con un apposito codice destinatario (**2R4GTO8**) ed è considerata una fattura elettronica a tutti gli effetti, arrivando al cessionario IT tramite il canale dell’Agenzia delle Entrate. Pertanto, a differenza delle altre operazioni passive con l’estero, **non deve essere comunicata in quanto considerata già fattura elettronica**.

Esaminiamo il caso di **operazioni passive regolate in modalità cartacea** dal fornitore sanmarinese.

Gli operatori economici muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, che non emettono fattura in formato elettronico, per le cessioni di beni spediti o trasportati in Italia, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, emettono la fattura in formato cartaceo, ai sensi degli articoli 21 del D.P.R. 633/1972.

La fattura può essere **emessa senza** o **con addebito di Iva**.

### 

### 3.2.1 Acquisto di beni da San Marino senza addebito di Iva

Gli operatori economici che acquistano beni da fornitori san marinesi senza addebito di Iva e con fattura cartacea:

* **assolvono l'imposta a norma dell'art. 17, secondo comma**, D.P.R. 633/1972 indicando l’ammontare dell’imposta sull’esemplare della fattura trasmessa dal fornitore sanmarinese con il **timbro a secco circolare** contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura «Rep. di San Marino - Uff. tributario» e l’indicazione della data;
* annotano le fatture nei **registri Iva vendite** e **acquisti** (previsti dagli articoli 23 e 25, D.P.R. 633/1972) e possono operare la detrazione dell'imposta pagata in via di rivalsa,
* inviano con il **tipo documento TD19** allo SdI i dati dell’operazione, indicando nel campo “data” la data di effettuazione dell’operazione, entro il 15° giorno del mese successivo a quello di effettuazione stessa.

La **data dell’effettuazione degli acquisti di beni da San Marino** corrisponde alla data di **inizio trasporto o della spedizione** al cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio della Repubblica di San Marino.

Tuttavia, se gli **effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo** alla consegna o spedizione, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Parimenti, nel caso di beni trasferiti in dipendenza di **contratti estimatori** e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. In tal caso occorre annotare le operazioni in apposito registro ed indicare la causale specifica nel documento di trasporto.

Se anteriormente al verificarsi di questi eventi o indipendentemente da essi **sia emessa fattura**, o sia **pagato in tutto o in parte il corrispettivo**, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

**Esempio**

La società Gamma acquista beni dal fornitore SINPAR di San Marino, la merce viene spedita in data **2 febbraio 2022** e fatturata senza Iva in pari data. La società Gamma riceve la fattura timbrata in data **20 marzo 2022** e provvede ad inviare l’integrazione con il **Tipo documento TD19**.

Immagine che contiene tavolo

Descrizione generata automaticamente

**1 In assenza di indicazioni** si ritiene opportuno, in coerenza con la disciplina specifica di San Marino, indicare la data di ricezione della fattura timbrata dall’Ufficio tributario SM.

### 3.2.2 Acquisto di beni da San Marino con addebito di Iva

Nel caso in cui il fornitore sanmarinese emetta una **fattura con Iva**, per l’operatore economico italiano occorre attendere di ricevere la fattura originale restituita dall'ufficio tributario di San Marino, che l'ha vidimata con datario e timbrata con impronta a secco, per poterla registrare esclusivamente **nel registro Iva acquisti** ed esercitare il diritto alla detrazione Iva.

A questo punto sorge il problema di come poter comunicare questa operazione allo SdI, dal momento che **non si tratta di un’integrazione** ed i codici Tipo documento a disposizione sono limitati a TD17, TD18 e TD19.

In attesa dell’utilizzo della fatturazione elettronica da parte del fornitore sanmarinese (che permetterebbe di non comunicare il dato), **in mancanza di indicazioni da parte dell’Agenzia delle entrate**, si potrebbe pensare di trasmettere il dato con Tipo documento TD19, rettificando il valore della doppia registrazione nella precompilazione dei vari documenti Iva (Lipe, registri, dichiarazione annuale).

Questa operazione, infatti, va registrata **unicamente nel registro Iva acquisti** con imponibile e Iva a credito.

## 3.3 Acquisti di beni già presenti in Italia da fornitore estero

Nel caso in cui il **cedente non residente** e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato emetta una fattura al cessionario residente o stabilito nel territorio nazionale, per la vendita di **beni già presenti in Italia** (**non sono quindi importazioni o acquisti intracomunitari**), indicherà l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione vista dal lato dell’emittente, è non soggetta, imponibile in Italia e l’imposta è **assolta dal cessionario italiano ai sensi dell’art. 17**, **secondo comma**, del D.P.R. n. 633/1972.

Il cessionario italiano deve:

* **integrare il documento ricevuto** (nel caso di cedente intra-UE) o
* **emettere un’autofattura** (nel caso di cedente extra-UE) per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione.

Si evidenzia come non dovrebbe verificarsi il caso di fatture ricevute da soggetti non residenti per il **tramite del numero di identificazione Iva o del rappresentante fiscale italiano**.In questo caso, infatti, le fatture dovrebbero essere **emesse direttamente dal fornitore estero**, in quanto soggetto non stabilito in Italia.

Si evidenzia che per i soggetti diversi dalle persone fisiche si intende **soggetto stabilito** nel territorio dello Stato, il soggetto che ha la **sede legale nel territorio dello Stato,** a norma dell’articolo 7, 1° c. lett. d) D.P.R. 633/1972.

|  |
| --- |
| *“L’IVA relativa a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti ai fini dell’imposta in Italia – rese da soggetti stabiliti in un altro Stato membro UE –* ***deve sempre essere assolta dal cessionario o committente****, quando questi sia un soggetto passivo stabilito in Italia, mediante l’applicazione del meccanismo del reverse charge,* ***ancorché il cedente o prestatore sia identificato ai fini IVA in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale***.”  Risoluzione 21 del 20 febbraio 2015 |

Il concetto è stato ribadito e richiamato nella risposta n. 11 del 24 gennaio 2020.

|  |
| --- |
| *L'IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia anziché dal prestatore o dal cedente "estero" (i.e. soggetto passivo IVA stabilito in Stato estero), è assolta dal cessionario o committente italiano (i.e. soggetto passivo IVA stabilito in Italia) mediante l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (c.d. reverse charge). Ciò anche se il cedente o prestatore "estero" è identificato ai fini IVA in Italia, mediante l'identificazione diretta o la nomina di un rappresentante fiscale, che non fanno venire meno la qualifica di "non residente" del fornitore (cfr. circolari del 18 marzo 2010, n. 14 e del 21 giugno 2010, n. 36, quesito n. 31, nonché risoluzione 20 febbraio 2015, n. 21/E)*  Risposta n. 11 del 24 gennaio 2020 |

Il cessionario IT invia allo SdI il file fattura elettronica con il **tipo documento TD19** **entro il giorno 15 del mese successivo**

* al ricevimento della fattura del fornitore comunitario o
* all’effettuazione dell’operazione in caso di fornitore Extra-UE,

riportando le seguenti informazioni:

* + **Cedente/prestatore estero**: i **dati del cedente estero** con l’indicazione del paese di residenza dello stesso
  + **Cessionario/committente** IT: i propri dati in qualità di cessionario che effettua l’integrazione o emette **l’autofattura**
  + **Data** della sezione “Dati Generali”:
  + **la data di ricezione** (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto di beni intra-UE
  + **la data di effettuazione dell’operazione**, nel caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di beni extra-UE
  + **Per ogni operazione**: compilare la sezione con i dati caratteristici di ogni operazione rispettando l’obbligatorietà dei campi pena lo scarto, indicazione di imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C o della Natura nel caso non si tratti di un’operazione imponibile (ad esempio per i non imponibili con uso del Plafond occorre indicare N3.5, nel caso di acquisti da soggetti non stabiliti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA (articolo 50-bis, comma 4, lettera c)) oppure per acquisti da soggetti non stabiliti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all’interno di un deposito IVA occorre indicare la Natura N3.6, nel caso di acquisto di beni non rilevante ai fini IVA in Italia occorre indicare la Natura N2.2
  + **Dati fatture collegate**: gli estremi della fattura di riferimento, ad esempio, l’IdSdi attribuito alla stessa dal Sistema di Interscambio
  + **Numero**: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc

Qualora il cessionario IT volesse avvalersi delle **bozze dei registri IVA** precompilati elaborati dall’Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento TD19 allo SDI **entro la fine del mese da indicare nel campo** **Data**.

**Fino al 31 dicembre 2021**, alternativamente alla trasmissione del TD19 via SdI, il Cessionario IT può integrare manualmente la fattura o emette un’autofattura cartacea o elettronica extra SdI ed è obbligato a comunicare i dati dell’operazione ricevuta dal fornitore estero, integrati con quelli dell’imposta, tramite l’esterometro.

**N.B. Dal 2022 la trasmissione del TD19 è obbligatoria e pertanto sostituisce l’integrazione manuale.**

La trasmissione allo SdI di un Tipo documento TD19 potrà essere effettuata dal C/C anche nel caso di emissione di un’autofattura ai sensi dell’articolo 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per **acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino** o dallo Stato della Città del Vaticano.

Il codice TD19 deve essere utilizzato anche in caso di integrazione/autofattura ex articolo 17 c.2 d.P.R. 633/72 per **acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA** (articolo 50-bis, comma 4, lettera c), oppure per acquisti da soggetti non residenti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all’interno di un deposito IVA utilizzando la natura N3.6.

### 3.3.1 Acquisto di beni che si trovano in Italia da fornitore comunitario con identificazione diretta o rappresentante fiscale italiano

Nel caso di **acquisto da fornitore UE di beni che si trovano sul territorio italiano**, il cessionario procede ad **integrare** la fattura ricevuta per acquisto di beni da non residenti, applicando l’IVA ed effettuando la **doppia registrazione** nel registro delle fatture emesse ed in quello delle fatture ricevute.

Il cessionario italiano:

* integra il documento ricevuto **entro il 15° giorno del mese successivo al ricevimento stesso della fattura** trasmettendo al SdI con il **Tipo documento** **TD19** i relativi dati.

**Caso pratico:**

* Ricevuta fattura e **merce il 3 marzo**, dal fornitore lussemburghese Amundi, di 300 euro
* Il materiale è spedito da un deposito sito sul territorio nazionale
* Il cessionario italiano integra la fattura **in data 31 marzo** con invio del file **TD19** allo SdI
* effettua una doppia registrazione nella stessa data nei registri Iva delle vendite e degli acquisti

Immagine che contiene tavolo

Descrizione generata automaticamente

### 3.3.2 Acquisto di beni che si trovano in Italia da fornitore extra-comunitario con identificazione diretta o rappresentante fiscale italiano

Nel caso di acquisto da fornitore extra-UE di beni **che si trovano sul territorio italiano,** il cessionario procede ad **emettere un’autofattura** per acquisto di beni da non residenti, con applicazione dell’IVA (o eventuale indicazione della non applicazione) ed effettua la **doppia registrazione** nel registro delle fatture emesse ed in quello delle fatture ricevute.

Il cessionario italiano:

* Emette un’autofattura **entro il 15° giorno del mese successivo all’effettuazione** dell’operazione trasmettendo con il **Tipo Documento TD19** i relativi dati.

**Caso pratico:**

* Ricevuta **fattura del 10 febbraio**, dal fornitore cinese Shenzhen ZuoYi, di 300 euro
* Il materiale è spedito da un deposito sito sul territorio nazionale
* il cessionario italiano **emette l’autofattura n. 6 con data 10 febbraio**
* invia il file **TD19 allo SdI il 15 febbraio** e
* effettua una doppia registrazione nella stessa data nei registri Iva delle vendite e degli acquisti

Immagine che contiene tavolo

Descrizione generata automaticamente

Nell’indicazione dei dati del cedente/prestatore estero i campi "**Identificativo Paese**" e "**Identificativo Fiscale**" del cedente/prestatore estero **sono obbligatori** e non è possibile renderli facoltativi. **Non deve invece essere compilato il campo Codice Fiscale che accoglie esclusivamente codici fiscali di soggetti italiani e la cui indicazione può determinare lo scarto del file.**

Valgono sempre le precedenti precisazioni fornite in materia di comunicazione delle operazioni passive con soggetti non stabiliti(blocco DTR dati fatture ricevute).

*…Con riferimento alla comunicazione dei dati delle fatture ricevute (DTR), tra cui anche le bollette doganali, i campi "Identificativo Paese" e "Identificativo Fiscale" del cedente/prestatore sono obbligatori e non è possibile renderli facoltativi.*

*In particolare,* ***nel caso in cui l'elemento informativo "Identificativo Paese" viene valorizzato con un codice Paese extracomunitario****, il sistema* ***non effettua controlli sul valore riportato*** *nell'elemento informativo "Identificativo Fiscale" che, quindi, può essere valorizzato liberamente…*

*Al fine di non creare aggravi per i contribuenti che dispongono di software contabili che, ad oggi, hanno le limitazioni specificate nel quesito, si consente di valorizzare, all'interno della sezione CedentePrestatoreDTR, l'elemento informativo* ***IdFiscaleIVA IdPaese*** *con la stringa "****OO****" e l'elemento* ***IdFiscaleIVAIdCodice con una sequenza di undici "9"****.*

Faq Agenzia delle Entrate sul portale Fatture e corrispettivi e Risoluzione n. 87 del 5 luglio 2017

È appena il caso di ricordare che l’ultima modifica della registrazione degli acquisti, ad opera del DL 119 del 2018, **non richiede più il numero di registrazione** **dal 25 ottobre 2018**.

*“Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota”.*

Nell’esempio sopra riportato, il cliente dell’operazione **non ha la partita IVA**: in tal caso la compilazione trae spunto dalle **FAQ pubblicate dall’Agenzia**, riguardanti i **Comuni di Livigno** e **Campione d’Italia**.

(**FAQ 46**) *Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 633/1972, Livigno e Campione d’Italia non rientrano nel territorio dello Stato italiano. Conseguentemente, le operazioni svolte con soggetti residenti e stabiliti in tali comuni si considerano operazioni transfrontaliere e rientrano tra quelle per le quali va trasmessa la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere (c.d. “esterometro”).*

*Tuttavia, poiché i soggetti residenti a Livigno e Campione d’Italia* ***sono identificati con un codice fiscale****, per le operazioni in argomento l’operatore IVA residente o stabilito in Italia potrà predisporre e inviare la fattura elettronica al SdI valorizzando il campo del codice destinatario con il valore convenzionale “****0000000****” e fornire una copia (elettronica o analogica) al cliente di Livigno o di Campione d’Italia. In tal modo non sarà più necessario inviare i dati di tali fatture con il c.d. “esterometro”.*

## 3.4 Prestazioni di servizi ricevute da soggetti esteri

Le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti devono essere comunicate all’Agenzia delle entrate tramite il SdI utilizzando il tipo documento TD17 **entro il 15° giorno del mese successivo:**

* al **ricevimento** del documento nel caso di prestatore comunitario oppure
* all’**effettuazione** dell’operazione nel caso di prestatore extracomunitario.

Il **documento TD17** sarà recapitato al solo soggetto emittente.

Il **TD17** deve essere usato anche per comunicare i dati relativi a prestazioni di servizi (**non rilevanti ai fini IVA in Italia**) effettuate da un soggetto non stabilito, ricevute da un soggetto passivo italiano.

### 3.4.1 Acquisti di servizi intracomunitari generici

Il committente italiano, che effettua un **acquisto intracomunitario di servizi generici** di cui all’articolo 7-ter DPR 633/1972, deve:

* **integrare con Iva la fattura** ricevuta dal fornitore UE a norma degli artt. 46 e 47 del DL 331/1993 e annotarla distintamente nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti,
* **compilare l’INTRA 2 – quater** se richiesto dai volumi dei 4 trimestri precedenti (al superamento della soglia trimestrale di 100.000 euro),
* **inviare al SdI il file fattura elettronica con il tipo documento TD17 entro il giorno 15 del mese successivo al ricevimento della fattura, riportando nel campo**
  + **Cedente/prestatore:** i dati del prestatore estero UE con l’indicazione del paese di residenza dello stesso,
  + **Cessionario/committente:** dati del committente IT che effettua l’integrazione,
  + **Data** della sezione “Dati Generali” **la data di ricezione** (o **comunque una data ricadente nel mese di ricezione** della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto di servizi intra-UE,
  + **Per ogni operazione:** compilare la sezione con i **dati caratteristici di ogni operazione** rispettando l’obbligatorietà dei campi pena lo scarto (indicazione dell’imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C o della Natura nel caso non si tratti di un’operazione imponibile, ad esempio codice N3.4 nel caso di non imponibilità, codice N4 nel caso di esenzione, codice N2.2 in caso di acquisto di beni non rilevante ai fini IVA in Italia),
  + **Dati fatture collegate**: gli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, l’IdSdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile,
  + **Numero**: è consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.

Qualora il committente IT volesse avvalersi delle **bozze dei registri IVA** precompilati elaborati dall’Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento TD17 allo SdI **entro la fine del mese** da indicare nel campo Data.

**Fino al 31 dicembre 2021**, alternativamente alla trasmissione del **TD17** via SdI, il committente IT può integrare manualmente la fattura o emette un’autofattura cartacea o elettronica extra SdI ed è obbligato a comunicare i dati dell’operazione ricevuta dal fornitore estero, integrati con quelli dell’imposta, tramite l’esterometro.

A decorrere dal 1° gennaio 2022 l’operazione è **obbligatoriamente trasmessa con il tipo documento TD17**.

**Caso pratico**

Si propone la compilazione per la società Gamma S.r.l., che nel mese di gennaio 2022 ha ricevuto la fattura per un servizio di trasporto di beni da un vettore spagnolo.

Dati operazione:

* **Fattura del 13 gennaio 2022** per il servizio di trasporto di beni dal vettore spagnolo, concluso il 13 gennaio 2022, di ammontare pari a **500 euro**
* La fattura è stata ricevuta ed integrata **in data 15 gennaio** con **l’Iva di 110 euro** ed è stata fatta la **doppia registrazione** nel registro degli acquisti e delle vendite
* L’invio del file **TD17** viene effettuato entro il 15 febbraio 2022

Immagine che contiene tavolo

Descrizione generata automaticamente

### 3.4.2 Acquisti di servizi intracomunitari da “piccole imprese”

I soggetti di imposta italiani che intrattengono rapporti con “piccole imprese”, devono tenere conto delle indicazioni della circolare 36/E/2010 (paragrafo 1.4): il committente italiano (IT1) non effettua un acquisto intracomunitario di servizi, in quanto si deve supporre che trattasi di **operazione rilevante ai fini IVA nello Stato membro di origine**. IT1 **se non ha ricevuto** dal proprio dante causa un’apposita documentazione rappresentativa dell’operazione, **emette comunque autofattura senza applicazione dell’imposta** per documentare l’acquisto e non compila l’elenco riepilogativo Intrastat.

L’Agenzia delle entrate tratta, con la risposta n. 85/E/2019, l’acquisto di servizi da soggetto inglese “piccola impresa” privo di Vat number e **la rispettiva compilazione dell’esterometro**. La richiesta riguarda la possibilità di escludere l’operazione dall’esterometro dal momento che non deve essere compilato l’elenco Intrastat. Secondo l’Agenzia delle entrate *“l’invio in esame (esterometro) riguarda* ***tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni****. Ai fini, infatti, dell’adempimento di detto obbligo comunicativo:*

* *è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;*
* *non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale.*

*Pertanto, non risultando applicabili i chiarimenti forniti con la circolare n. 36/E del 2010,* ***si è dell’avviso che****, nel caso prospettato,* ***i soggetti passivi d’imposta italiani siano tenuti alla comunicazione*** *prevista dal citato articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 127 del 2015 (cfr., per le relative modalità, l’Allegato A - Specifiche Tecniche al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757/2018 del 30 aprile 2018, punto 3 e ss.)”.*

Ricordiamo che le operazioni descritte, **possono essere registrate sul registro IVA acquisti** come operazioni fuori campo IVA oppure **solo in contabilità generale**. A prescindere dalla registrazione nel registro IVA acquisti, tali operazioni non sono inserite tra quelle passive della dichiarazione annuale IVA e neanche nelle operazioni passive della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (modello Lipe).

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate Prot. 293384/2021 del 28 ottobre 2021, che adegua le regole tecniche per la trasmissione dei dati dal 1° gennaio 2022 delle operazioni transfrontaliere alle nuove disposizioni normative introdotte, **fa riferimento genericamente alla trasmissione del file relativo alle** **operazioni ricevute** da soggetti non stabiliti nel territorio dello stato, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell'operazione.

Rispetto alla precedente versione **non si fa più riferimento alla data di ricezione** intesa come **data di registrazione dell’operazione** **ai fini della liquidazione dell’Iva**.

Inoltre, la Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro (versione 1.5 del 7 luglio 2021) indica nella **natura operazione non soggette** **N2.2** il codice da adoperare, in associazione ad un Tipo documento con **codice TD17** o **TD19**, per trasmettere tramite SdI, in sostituzione dell’esterometro, i dati degli acquisti di servizi e di beni effettuati da un soggetto passivo italiano all’estero (**non rilevanti ai fini IVA in Italia**) i quali devono obbligatoriamente essere comunicati ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, facendo riferimento ai casi analoghi a quelli riportati nella risposta ad interpello n. 85, pubblicata il 27 marzo 2019.

Nel caso di operazioni non soggette a Iva ai sensi degli articoli 7bis, 7ter, 7quater e 7quinquies, DPR 633/1972 la Natura dell’operazione da utilizzare è invece **N2.1**.

Inoltre, si ritiene sempre valida la risposta di cui alla circolare 2 del 28 gennaio 2011 in tema di comunicazione delle operazioni con paesi black list, paragrafo 1.2: Spese di trasferta dei dipendenti da **non considerare se inserite in nota spese.**

*D: Si chiede di precisare se i documenti di spesa intestati ai dipendenti in trasferta e inclusi nella nota spese debbano essere indicati nel modello di comunicazione, qualora tali spese attengano a operazioni economiche realizzate con soggetti localizzati in Paesi a regime fiscale privilegiato.*

*R: In considerazione della finalità di contrasto alla frode e all’evasione fiscale perseguita con l’introduzione dell’obbligo di comunicazione, sono escluse dall’ambito applicativo di tale adempimento le prestazioni di servizi (ad esempio prestazioni di trasporto, prestazioni alberghiere, ecc.) di cui fruisce il dipendente in occasione di trasferte in Paesi a regime fiscale privilegiato in tutti i casi in cui dette spese – di regola, di importo esiguo – siano correttamente classificate nel costo del personale secondo i principi contabili adottati dall’impresa.*

La comunicazione di queste operazioni dovrebbe, a nostro avviso, essere prevista in modo esplicito dalla norma, come era stato precisato ad esempio per la comunicazione Iva delle operazioni black list (circolare 2/E/2011, paragrafo 1.8).

### 

### 3.4.3 Acquisti di servizi intracomunitari in deroga

Sono considerati **servizi in deroga** con l’applicazione di **regole speciali**, dettate dall’art. 7*quater* DPR 633/1972, **i seguenti servizi**:

* le **prestazioni di servizi relativi a beni immobili**, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, le forniture di alloggio nel **settore alberghiero** e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, quando **l’immobile è situato nel territorio** dello Stato;
* le **prestazioni di trasporto di passeggeri**, in proporzione alla **distanza percorsa nel territorio** dello Stato;
* prestazioni di **ristorazione e catering** quando sono **materialmente eseguite nel territorio** dello Stato;
* servizi di ristorazione e catering svolti a bordo di una nave, aereo, treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità, se il **luogo di partenza del trasporto** è situato nel territorio dello Stato;
* prestazioni di **locazione/noleggio, a breve termine (non superiore a 30 giorni) di mezzi di trasporto** quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all’interno del territorio della Comunità.

Il committente italiano che effettua un acquisto intracomunitario o extra-comunitario di servizi in deroga con applicazione dell’Iva del paese del prestatore:

* **può registrare la fattura semplicemente in contabilità**, oppure
* **può effettuare la registrazione nel registro Iva acquisti** come operazione fuori campo Iva, ma l’operazione non è riportata in dichiarazione annuale Iva,
* **non compila l’INTRA dei servizi intracomunitari ricevuti, indipendentemente dai volumi**.

Ipotizzando che il contribuente scelga di riportare nel registro Iva acquisti tali operazioni, i relativi dati:

* dovranno essere comunicati al SdI con il **tipo documento TD17**,
* con **natura operazione N2**.**1**,

**entro il 15° giorno del mese successivo al ricevimento del documento** indicando nel **campo “Data”** la data di ricevimento della fattura o comunque una data rientrante nel mese di ricevimento.

**Caso pratico**

Dati operazione:

* **Fattura del 3 marzo 2022** per soggiorno in un albergo di Düsseldorf in occasione di una fiera espositiva
* L’importo addebitato è comprensivo dell’iva tedesca ed ammonta complessivamente a 300 euro
* La fattura è stata **registrata il 15 marzo 2022** nel registro IVA acquisti come operazione fuori campo Iva art 7-quater, primo comma, lettera a) DPR 633/1972
* Il committente IT comunica con il tipo documento TD17 l’operazione **entro il 15 aprile 2022**

Immagine che contiene tavolo

Descrizione generata automaticamente

### 3.4.4 Acquisti di servizi extracomunitari generici

Il committente italiano, che effettua un **acquisto di servizi generici** di cui all’articolo 7-ter DPR 633/1972, da un fornitore extra comunitario deve:

* **emettere autofattura** a norma dell’art 17, secondo comma del DPR 633/1972 ed annotarla distintamente nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti,
* **inviare al SdI il file fattura elettronica con il tipo documento TD17 entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, riportando i seguenti campi**
* **Cedente/prestatore**: dati del prestatore estero con l’indicazione del paese di residenza dello stesso
* **Cessionario/committente**: dati del committente IT che effettua l’integrazione o emette l’autofattura
* **Data** della sezione “Dati Generali”: la data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di servizi extra-UE o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano
* **Per ogni operazione**: compilare la sezione con i dati caratteristici di ogni operazione rispettando l’obbligatorietà dei campi pena lo scarto (indicazione dell’imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C o della Natura nel caso non si tratti di un’operazione imponibile, ad esempio codice N3.4 nel caso di non imponibilità, codice N4 nel caso di esenzione, codice N2.2 in caso di acquisto di beni non rilevante ai fini IVA in Italia)
* **Dati fatture collegate**: gli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, l’IdSdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile
* **Numero** è consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc

Si propone la compilazione per la società Gamma S.r.l., che nel mese di giugno 2022 parteciperà alla fiera di Londra. Nel mese di marzo ha pagato e ricevuto la **fattura di** **allestimento dello stand** dall’ente fiera inglese, per 5.000 euro.

Dati operazione:

* **fattura del 15 marzo 2022** di ammontare pari **5.000 euro**
* il committente italiano ha emesso autofattura **in data 15 marzo** con **l’Iva di 1.100 euro** ed è stata fatta la doppia registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite
* Il committente italiano invia il file **TD17** in data 31 marzo 2022

Immagine che contiene tavolo

Descrizione generata automaticamente

### 3.4.5 Provvigioni da agenti extracomunitari

Il committente italiano che corrisponde provvigioni ad agenti extracomunitari deve **emettere autofattura** a norma dell’art 17, secondo comma, del DPR 633/1972 ed annotarla distintamente nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti:

* in regime di **non imponibilità Iva art. 9**, primo comma, numero 7 del DPR 633/1972, se le provvigioni si riferiscono ad **esportazioni già effettuate**,
* con **Iva al 22%** se le provvigioni si riferiscono ad esportazioni non ancora effettuate oppure ad altre vendite,

Nel caso di autofatture per acquisti di servizi extra-UE riconosciute su esportazioni già effettuate, le operazioni sono **non imponibili**, occorre indicare la **natura operazione N3.4**.

Entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione dovrà essere inviato allo SdI un file **TD17**.

**Caso pratico**

Si propone la compilazione per la società Gamma S.r.l., che riceve la richiesta di provvigioni in febbraio per un importo di 1.000 euro da un **agente svizzero** in **percentuale sulle esportazioni** effettuate.

La società Gamma **emette autofattura il 28 febbraio**, non imponibile art. 9, primo comma, n. 7 del DPR 633/1972 ed invia il file allo SdI in pari data.

Dati operazione:

* **fattura del 16 febbraio 2022** per provvigione su esportazioni richiesta dall’agente svizzero, di ammontare pari a **1.000 euro**,
* il committente italiano emette autofattura **in data 28 febbraio** non imponibile **Iva e**
* **comunica l’autofattura inviando il file TD17 nella stessa data al SdI**.

Immagine che contiene tavolo

Descrizione generata automaticamente

### 3.4.6 Acquisto volo aereo internazionale con fattura emessa da compagnia extra-Ue

Il committente italiano che acquista un volo internazionale con tratta Italia da/verso un Paese Ue/extra-Ue e richiede la fatturazione dell’operazione (fattura intestata alla società italiana) deve applicate **determinate percentuali forfetarie di percorrenza nel territorio nazionale**, vista l’impossibilità di scindere con esattezza la tratta interna dalla tratta fuori confini nazionali. In tal caso:

* il **38% dell’intero tragitto** del singolo volo internazionale è considerata “**tratta italiana**” **non imponibile ai sensi dell’articolo 9** DPR 633/1972 mentre
* il **62%** - restante parte - ossia la **parte fuori dal territorio dello Stato**, è considerata **fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 7-quater** DPR 633/1972 (circolare dell’Agenzia delle entrate 37/E/2011, paragrafo 3.1.3).

Qualora il prestatore che effettua il servizio di trasporto sia una compagnia extracomunitaria (ad esempio Svizzera) il committente italiano deve **emettere un’autofattura** distinguendo le tratte nel rispetto delle percentuali sopra esposte.

I dati relativi all’autofattura devono essere riportati nel **file TD17** indicando la **natura operazione N3.4** per la parte considerata percorsa entro i confini italiani (38%) – **non imponibile art. 9.** La parte considerata fuori confini nazionali (62%), registrata sul registro IVA acquisti come **fuori campo IVA art. 7 quater**, deve essere riportata nell’esterometro con **natura operazione N2.1**.

**Caso pratico**

Si propone la compilazione per la società Gamma S.r.l., che acquista un volo aereo di 1.000 euro dalla compagnia svizzera Fly Airlines; la società italiana richiede la fattura di acquisto intestata alla propria partita IVA. La società Prova S.r.l. emette **autofattura il 18 febbraio**, ripartendo le due tratte come descritto in precedenza.

Dati operazione:

* **fattura n.120 del 18 febbraio 2022** per il trasporto aereo del sig. Mario Rossi, con riferimento ad un volo internazionale da Milano a Singapore, di ammontare pari a **1.000 euro**,
* il committente italiano emette autofattura **in data 18 febbraio** per la parte non imponibile IVA (38%) e registra come fuori campo IVA art. 7 quater la restante parte.

Immagine che contiene tavolo

Descrizione generata automaticamente

Si ricorda che, nel caso in cui il documento di viaggio sia **intestato direttamente al dipendente**, l’operazione viene registrata soltanto in **contabilità generale** con la relativa nota spese per il rimborso.

Diverso è il caso in cui il vettore sia un **soggetto comunitario**: a parità di tratte (IT-estero) occorre applicare le medesime percentuali forfettarie ma la quota interna (non imponibile art. 9) deve essere registrata **integrando la fattura di acquisto del prestatore comunitario**.

Ai fini della comunicazione delle operazioni estere ricevute si **utilizza il TD17 anche in questo caso** (la natura operazione resta “**N3.4**” per la parte nazionale ed N2.1 per la parte considerata fuori dai confini.

Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, n. 1, D.P.R. 633/1972, si considera “servizio internazionale” non imponibile Iva il trasporto di persone eseguito in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di un unico contratto. In altri termini è considerato volo internazionale il volo che parte dall’Italia con destinazione estera - Ue o ExtraUe - o viceversa, mentre il volo estero non si svolge neanche in minima parte sul territorio nazionale.

La fattura estera relativa ad un volo con **tratta completamente in territorio estero**, sarà considerata integralmente come operazione fuori campo Iva ex articolo 7 quater D.P.R. 633/1972 e **natura operazione N2.1** da comunicare con il **codice TD17**.

## 3.5 Le note di credito ricevute da fornitori esteri

La gestione delle **note di credito** delle **operazioni passive** estere **segue il tipo documento utilizzato per comunicare l’operazione principale** oggetto di rettifica, indicando però il **segno negativo** dell’operazione. Riportiamo le istruzioni operative tratte dalla Guida dell’agenzia delle entrate versione 1.5 del 7/07/2021.

Per le note di credito emesse dal Cedente/Prestatore estero finalizzate a **rettificare una fattura trasmessa** in cui non è indicata l’imposta in quanto il debitore d’imposta è il Cessionario/Committente italiano, quest’ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell’imposta **utilizzando la medesima tipologia di documento** trasmessa allo SdI per integrare la prima fattura ricevuta (ossia nei casi in cui è prevista la trasmissione allo SdI di un documento integrativo o di un’autofattura con i **codici da TD17 a TD19**), indicando gli **importi con segno negativo** e **non deve utilizzare il documento TD04**.

**Caso pratico**

La società Gamma ha ricevuto in data 15 marzo 2022, la **nota di credito** **dal fornitore francese** BLANC per 500 euro a storno della precedente fattura di vendita di beni del 25 gennaio 2022 per 3.000 euro. Si tratta della rettifica dovuta alla mancata spedizione di una parte del materiale fatturato.

Immagine che contiene tavolo

Descrizione generata automaticamente

Riportiamo di seguito i codici “**Tipo documento**” abbinati alle **operazioni passive ricevute**.

### Tabella 7 – Tipodocumento e operazione passiva

|  |  |
| --- | --- |
| **TIPO DOCUMENTO** | **Operazione passiva da comunicare** |
| **TD17** | * Acquisti di servizi generici da prestatori Ue ed Extra Ue * Acquisti di servizi da prestatori di San Marino o Città del Vaticano * Acquisti di servizi (non rilevanti ai fini Iva in Italia) da un soggetto non stabilito |
| **TD18** | * Acquisti intracomunitari di beni * Acquisti intracomunitari con introduzione dei beni in un deposito Iva |
| **TD19** | * Acquisti di beni che si trovano già in Italia da fornitori Ue ed Extra Ue * Acquisti di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano o dalla repubblica di San Marino (fino all’entrata in vigore dell’obbligatorietà della fatturazione elettronica per le cessioni di beni da e verso la Repubblica di San Marino) * Acquisti da soggetti non stabiliti, di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA (articolo 50-bis, comma 4, lettera c), oppure per acquisti da soggetti non stabiliti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all’interno di un deposito IVA utilizzando la natura N3.6 * Acquisto, da un soggetto non stabilito, di beni situati all’estero (non rilevante ai fini IVA in Italia) effettuato da un soggetto passivo italiano |

4.

Segnalazioni di errore

Le tipologie di controllo, effettuate sul file inviato all’Agenzia delle Entrate, mirano a verificare:

* nomenclatura ed unicità del file trasmesso;
* dimensioni del file;
* integrità del documento;
* autenticità del certificato di firma;
* conformità del formato dati fattura;
* coerenza e validità del contenuto dei dati della fattura;
* autorizzazione alla trasmissione.

Si evidenzia che **non viene effettuato il controllo di validità degli identificativi fiscali assegnati da autorità estere**.

Nella tabella seguente sono riportati i principali codici errore che generano lo scarto del file di comunicazione delle operazioni con soggetti non stabiliti:

|  |  |
| --- | --- |
| **Codice errore** | **Descrizione** |
| 00404 | È stato già trasmesso un file con identico contenuto |
| 00003 | Le dimensioni del file superano quelle ammesse |
| 00100 | Certificato di firma scaduto |
| 00400 | A fronte di un’operazione senza applicazione dell’Iva non è stata indicata la natura dell’operazione (si rimanda alla tabella 1 paragrafo 1.3) |
| 00306 | Per il campo “CodiceFiscale” il sistema verifica la presenza dello stesso in Anagrafe Tributaria nazionale: se risulta non esistente, il file viene scartato. |
| 00445 | (controllo in vigore dal primo gennaio 2021): **non è più ammesso** il **valore generico N2, N3 o N6** come codice natura dell’operazione (a partire dal primo gennaio 2021 non è più consentito utilizzare i codici natura ‘padre’ ma solo quelli di dettaglio, laddove previsti; in particolare non sono più utilizzabili i codici N2, N3 e N6) |
| **00471** | per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 il cedente/prestatore non può essere uguale al cessionario/committente (i valori TD16, TD17, TD18, TD19 e TD20 del tipo documento non ammettono l’indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente che come cessionario) (vale solo per le fatture ordinarie) |
| **00473** | per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 non è ammesso il valore IT nell’elemento 1.2.1.1.1 (i valori TD17, TD18 e TD19 del tipo documento non ammettono l’indicazione in fattura di un cedente italiano) (vale solo per le fatture ordinarie) |
| **00475** | per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 deve essere presente l’elemento 1.4.1.1 del cessionario/committente (i tipi documento TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD22 e TD23 prevedono obbligatoriamente la presenza della partita IVA del cessionario/committente) (vale solo per le fatture ordinarie) |
| **00313** | ‘XXXXXXX’, in caso di fattura emessa verso soggetti non stabiliti in Italia, e inviata al Sistema di Interscambio; in questo caso il sistema controlla che il campo IdPaese del cessionario/committente contenga un valore diverso da “IT” |

5.

Sanzioni

Per le operazioni effettuate **fino al 31 dicembre 2021**, in caso di omissione della trasmissione, ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la **sanzione di 2 euro per ciascuna fattura**, comunque entro il **limite massimo di 1.000 euro** **per ciascun trimestre.**

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata **entro i quindici giorni** successivi alla scadenza stabilita ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Esemplificando, la sanzione ridotta trova applicazione, ad esempio, per l’invio dei dati corretti (o omessi) riferiti al IV° trimestre 2021, entro il 15 febbraio 2022.

L’articolo 11, comma 2 quater, secondo periodo, decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, come modificato dall’articolo 1 della legge 178 del 30 dicembre 2020, evidenzia che **per le operazioni effettuate** **a partire dal 1° gennaio 2022**, si applica la sanzione amministrativa di **euro 2 per ciascuna fattura**, entro il **limite massimo di euro 400 mensili**. La sanzione è ridotta alla metà, entro il **limite massimo di euro 200 per ciascun mese**, se la trasmissione è effettuata **entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite**, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Esemplificando, la **sanzione ridotta** trova applicazione, ad esempio, per l’invio dei dati corretti (o omessi) riferiti ad un acquisto intracomunitario di beni la cui fattura è stata integrata nel mese di gennaio 2022 con invio del TD18, entro i 15 giorni successivi alla scadenza del 15 febbraio 2022, cioè entro il 2 marzo 2022.

Non si applica la disposizione del “cumulo giuridico” di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Per il calcolo del ravvedimento operoso si rimanda alla [risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/302668/Risoluzione+n+104+del+28+luglio+2017_RISOLUZIONE+N_104+DEL+28-07-2017.pdf/a55cc276-0093-a847-2dd5-e0f8600ad3f1) (opportunamente riadattata) in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche I.V.A. – Applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso alle sanzioni di cui all’articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997 – Articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997.

Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente

1. Come già chiarito con la circolare n. 37/E del 29 luglio 2011, parag. 4.3, e circolare n. 16/E del 21 maggio 2013, la fattura potrà essere annotata, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del d.P.R. n. 633, **a partire dal mese in cui** **l'imposta diviene esigibile** ed il diritto alla detrazione può essere esercitato **al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto** ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo (termine ultimo per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA ex articolo 19, primo comma, secondo periodo, d.P.R. 633/1972 così come modificato dall’articolo 2, comma 1, D.L. 50/2017). [↑](#footnote-ref-2)